

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 15 del 16.05 2019****OGGETTO: Approvazione del Secondo Accordo conciliativo con il Gestore Unico ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio**

L'anno duemiladiciannove addì 16 del mese maggio alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 2283 del 30.04.2019.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Approvazione del Secondo Accordo conciliativo con il Gestore Unico ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	4,76%	X	
2.	ANGHIARI	0,29%	X	
3.	ARCIDOSO	0,13%	X	
4.	AREZZO	14,32%	X	
5.	ASCIANO	4,86%		X
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,39%		X
8.	BUCINE	0,52%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,24%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,05%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,75%	X	
12.	CAPALBIO	0,24%		X
13.	CAPOLONA	0,28%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,05%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,29%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,73%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,15%	X	
18.	CASTEL FOCOGNANO	0,07%	X	

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,10%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,16%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,38%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%		X
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,62%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,81%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,45%	X	
29.	CETONA	0,14%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%	X	
32.	CHIUSSINO	0,06%	X	
33.	CHIUSI	0,71%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,11%		X
35.	CINIGIANO	0,08%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,79%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	2,09%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,13%		X
39.	CORTONA	1,03%		X
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,39%	X	
41.	FOLLONICA	1,75%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,41%	X	
44.	GROSSETO	12,99%		X
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,31%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,22%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,18%		X
50.	MANCIANO	0,27%		X
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,48%	X	
53.	MONTALCINO	0,39%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,59%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,55%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%	X	
57.	MONTEPULCIANO	0,87%	X	
58.	MONTERCHI	0,10%	X	
59.	MONTERIGGIONI	0,73%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,46%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,06%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,29%	X	
63.	MONTICIANO	0,06%		X
64.	MONTIERI	0,06%	X	

65.	MURLO	0,13%	X	
66.	ORBETELLO	0,52%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,05%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,25%		X
69.	PIENZA	0,19%	X	
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
71.	PIOMBINO	1,69%		X
72.	PITIGLIANO	0,16%	X	
73.	POGGIBONSI	6,29%	X	
74.	POPPI	0,32%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,22%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,11%		X
77.	RADICOFANI	0,11%	X	
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,34%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
81.	ROCCASTRADA	0,58%		X
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,09%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,56%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,83%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
86.	SAN VINCENZO	0,66%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,77%	X	
88.	SANTA FIORA	0,09%		X
89.	SARTEANO	0,26%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,20%	X	
92.	SCARLINO	0,42%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%	X	
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,31%	X	
96.	SINALUNGA	0,71%	X	
97.	SORANO	0,14%		X
98.	SOVICILLE	0,47%	X	
99.	SUBBIANO	0,35%	X	
100.	SUVERETO	0,13%		X
101.	TALLA	0,03%	X	
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,86%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,44%	X	
104.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (63/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 53,91% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

**PREMESSO**

**CHE**

- in data 27.3.2013, ad esito di procedura ad evidenza pubblica, l'Autorità d'Ambito Ato Toscana Sud ha sottoscritto con il Gestore Unico (SEI Toscana S.c.a.r.l. oggi SEI Toscana S.r.l.) il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito ("Contratto di Servizio");
- con DA n.22 del 19.12.2013 l'Autorità di Ambito ha approvato un Accordo Integrativo del Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata ("Accordo Integrativo"), sottoscritto in data 24.12.2013;
- con DA n.24 del 22.12.2014 l'Autorità di Ambito ha approvato un ulteriore Accordo con il
- Gestore Unico, (di seguito "Accordo Pluriennale") sottoscritto in data 16.11.2015

**RICHIAMATA** la delibera dell'Assemblea N. 34 del 12.11.2018 con la quale il Direttore Generale è stato autorizzato a sottoscrivere, come in effetti avvenuto in data 13.11.2018, un Accordo conciliativo con il quale, ad esito di un primo procedimento di conciliazione di cui all'art. 82 del Contatto di Servizio, sono state definite bonariamente le questioni oggetto dei ricorsi al T.A.R. Firenze proposti dal Gestore Unico avverso le Delibere dell'Assemblea di approvazione dei corrispettivi di preventivo 2016, 2017 e 2018, che sono stati di conseguenza ritirati salvo un unico motivo relativo all'utilizzo nell'esercizio 2017 dell'impianto di Ischia di Crociano

**CONSIDERATO CHE:**

- Nel comma 2 dell'art. 1 dell'Accordo conciliativo del 13.11.2018, le parti hanno dato atto che l'accordo di conciliazione viene promosso dalle parti anche come atto propedeutico al raggiungimento di un Accordo, con effetti sul bilancio 2018 di SEI Toscana e da sottoscrivere indicativamente entro il mese di febbraio, per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio.
- Gli uffici di ATO e SEI hanno pertanto avviato le attività funzionali alla definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, rilevando peraltro l'esigenza della preliminare definizione condivisa di alcune questioni controverse nell'applicazione del Contratto di servizio e/o di Accordi successivi sottoscritti dalle parti.
- Con nota Prot. 1802 dell' 11.03.2019 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Leonardo Masi, trasmessa ad ATO con PEC del 12.03.2019, SEI srl, ha richiesto ad ATO l'attivazione della procedura di conciliazione per la definizione condivisa di alcuni elementi rilevanti ai fini della consuntivazione pregressa, con effetti anche per le future determinazioni del Corrispettivo., richiamando le istanze recentemente trasmesse ad ATO per il riconoscimento nel Corrispettivo di alcune componenti, tra cui in particolare quelle afferenti la morosità dei Comuni nei pagamenti dovuti a SEI, già oggetto di un precedente confronto peraltro non conclusosi con un Accordo.
- Nella predetta nota Prot. 1802 dell' 11.03.2019 SEI ha designato il Direttore Generale della società, dott. Alfredo Rosini, quale componente del Comitato di Conciliazione, proponendo la conferma del Presidente del Comitato di Conciliazione nella persona dell'avv. Fausto Baldi.

- Con Nota Prot. 1684 del 22.03.2019 a firma del Direttore Generale dott. Paolo Diprima, ATO ha comunicato che il Consiglio Direttivo ha convenuto di accogliere la richiesta di attivazione della procedura conciliativa, designando il suo Direttore Generale quale membro del Comitato di Conciliazione, al quale è stato dato mandato di esprimere parere favorevole alla conferma del Presidente del Comitato di Conciliazione nella persona dell'avv. Fausto Baldi, ribadendo inoltre che l'eventuale ipotesi di nuovo Accordo di conciliazione sottoscritta dal Direttore generale per conto dell'Autorità avrà efficacia solo dopo l'approvazione dell'Assemblea
- Nella predetta Nota Prot. 1684/2019, oltre a convenire sui temi di conciliazione posti nella Nota SEI Prot. 1802/2019, ATO ha altresì rappresentato il mandato conferito dal Consiglio Direttivo al suo rappresentante nel Comitato di Conciliazione di addivenire in tale sede a pattuizioni contrattuali che ripristinino il necessario requisito della certezza della durata della concessione, o comunque della sua oggettiva determinabilità, integrando le attuali previsioni dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015.

**RILEVATO CHE** si è regolarmente espletata la Procedura di conciliazione prevista dall'art. 82 del Contratto di Servizio, pervenendo ad uno schema di Accordo conciliativo (Allegato 1), espressamente condizionato all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito

**DATO ATTO CHE** il Consiglio di Amministrazione di SEI Toscana, nella seduta dell'08.04.2019, ha già approvato lo schema di Accordo, come formalmente comunicato all'Autorità con Nota Prot. 2554 dell'08.04.2019 del suo Presidente.

**VISTA e CONDIVISA** l'ampia Relazione del Direttore Generale, Allegato N.2 alla presente deliberazione, nella quale vengono analiticamente descritti i contenuti dell'ipotesi di accordo conciliativo tra cui in particolare:

- le nuove modalità di regolazione del Credito "in monte" di SEI Toscana a fine concessione, risultante dalla Consuntivazione del primo quadriennio 2014-2017, che avverrà:
  - o non più mediante il prolungamento della concessione, che torna quindi ad avere una durata certa a fine 2033 superando i rischi di illegittimità connessi con una durata indeterminata
  - o ma mediante l'accollo del debito in capo al gestore subentrante nella concessione, prevedendolo nel futuro affidamento come onere a suo carico
- le modalità di definizione dei seguenti temi controversi oggetto della richiesta di procedura conciliativa da parte di SEI Toscana, con il riconoscimento di somme, per un totale di € 2.380.278, che concorreranno a formare il credito in monte di fine concessione da accollare al gestore subentrante, senza impatti sui PEF comunali:
  - o Riconoscimento di una maggiorazione per servizi notturni e domenicali corrispondente all'indennità contrattuale pagata da SEI Toscana ai propri dipendenti, pari mediamente a 228 mila euro annui per un totale nel quinquennio 2014-2018 a 1,1 milione, oltre a 130 mila euro di rimborso degli oneri per i servizi domenicali prestati dai gestori degli impianti
  - o Riconoscimento di un compenso per i trasporti di scarti di lavorazione delle raccolte differenziate, non disciplinate dagli atti di gara, pari mediamente a 133 mila euro annui per un totale nel quinquennio 2014-2018 a 533 mila euro

- Riconoscimento del parametro di produttività per contenitori EASY: non accolte le istanze del Gestore Unico
- Riconoscimento dei costi di acquisto dei sacchi per servizi domiciliari dell'anno 2014, pari a 475 mila euro, salvo integrazione ad esito verifiche in corso su alcuni Comuni
- Riconoscimento dei costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura: non accolte le istanze del Gestore Unico
- Riconoscimento anche per l'esercizio 2015 del costo delle fidejussioni a favore dei gestori degli impianti, pari a 100 mila euro
- Riconoscimento degli oneri di gara posti a carico del Corrispettivo dell'esercizio 2014 e 2015,
- la Definizione di una metodologia condivisa di determinazione delle singole componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017, i cui esiti saranno sottoposti dal Direttore Generale all'approvazione di una prossima Assemblea d'Ambito, salvo le voci oggetto di mero accertamento tecnico di competenza del Direttore stesso;
- la quantificazione della Morosità tollerata ai sensi dell'art. 61.1 del Contratto, prevedendo per i ritardati pagamenti di Corrispettivi al Gestore effettuati dai Comuni dopo il 31.12.2019:
  - di non applicare interessi di mora per le fatture regolate entro 60 giorni ("Periodo di franchigia") dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture emesse da SEI (e quindi entro 120 giorni dall'emissione della fattura), per le quali si applica la sola rivalutazione monetaria, calcolata al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) dell'anno di competenza, come pubblicata dal MEF (non inferiore al TIP del 2018 pari all'1,0%), che viene imputata ad incremento del Corrispettivo di consuntivo dell'esercizio di riferimento della fatturazione;
  - di applicare alle sole fatture pagate dopo 120 giorni dalla loro emissione gli interessi moratori (che decorrono dalla scadenza dei termini di pagamento della fattura) calcolati ai sensi del Dlgs 2002/2012 (otto punti oltre il tasso di riferimento BCE), da pagare a SEI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione;
  - di dare efficacia alle nuove disposizioni solo nei confronti dei Comuni che aderiranno all'Accordo con delibera del proprio Consiglio comunale da adottare entro il 31/12/2019;
  - la disciplina degli effetti dei ritardati pagamenti del Corrispettivo al Gestore, effettuati dai Comuni dall'inizio della Concessione fino al 31.12.2019, con efficacia subordinata ad una eventuale successiva distinta deliberazione dell'Assemblea d'Ambito;

**CONSIDERATO CHE** i contenuti dell'Accordo conciliativo dovranno venir recepiti entro 60 giorni in un Atto integrativo del Contratto di servizio e dei successivi Atti integrativi già sottoscritti, da stipulare avanti al Notaio secondo le forme adottate per i medesimi;

**VISTO** il verbale (Allegato N. 3) della seduta dell'8 maggio 2019 del Comitato di Conciliazione nel corso della quale sono state approfondite le valutazioni di legittimità giuridica in ordine:

- a) alla legittimità e validità del presente procedimento di conciliazione e del conseguente accordo raggiunto alla stregua di quanto previsto dall'art. 82 del Contratto di servizio 27.3.2013;
- b) all'ammissibilità della modifica del comma 3 art. 3 del precedente Accordo del 16.11.2015 con l'accollo al gestore subentrante del credito di fine concessione in sostituzione della vigente previsione di prolungamento della durata della concessione;

c) al rischio per i Comuni di essere costretti ad inserire nei PEF, relativi alle annualità successive alla fine dell'attuale concessione, l'ammontare dei rispettivi debiti derivanti dalla consuntivazione del primo quadriennio della concessione secondo la modalità di regolazione a carico del gestore subentrante nei termini definiti dal Secondo Accordo Conciliativo;

**RITENUTO** di demandare l'eventuale efficacia della parte dell'Accordo conciliativo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti del Corrispettivo al Gestore effettuati dai Comuni fino al 31.12.2019, ad una successiva distinta deliberazione dell'Assemblea d'Ambito da assumere entro tale termine, decorso infruttuosamente il quale tale parte di Accordo verrà a decadere;

**ACQUISITO** il parere del Consiglio Direttivo nella seduta del 10 maggio 2019

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

#### **DELIBERA**

1. di ritenere le Premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione
2. di far proprie le valutazioni espresse nella relazione del Direttore Generale allegato n. 2 alla presente delibera
3. di approvare lo schema di Secondo Accordo conciliativo allegato N. 1 alla presente delibera, fermo restando che:
  - gli effetti dei ritardati pagamenti di Corrispettivi al Gestore, effettuati dai Comuni dopo il 31.12.2019, avranno efficacia solo nei confronti dei Comuni che aderiranno all'Accordo con delibera del proprio Consiglio comunale da adottare entro tale termine;
  - l'eventuale efficacia della parte relativa agli effetti dei ritardati pagamenti del Corrispettivo al Gestore effettuati dai Comuni dall'inizio della Concessione fino al 31.12.2019 viene demandata ad una successiva distinta deliberazione dell'Assemblea d'Ambito da assumere entro tale termine, decorso infruttuosamente il quale tale parte di Accordo verrà a decadere;
4. di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del Secondo Accordo conciliativo di cui al punto 3) ed alla stipula di un conseguente Atto integrativo del Contratto di Servizio a condizione che entro il 15 giugno:
  - l'Accordo esprima in termini chiari ed inequivocabili che all'atto della stipula del nuovo Contratto di servizio, ed indipendentemente da ogni esito dello stesso, l'Autorità e i Comuni siano liberati con effetto novativo da ogni obbligazione nei confronti dell'attuale gestore;
  - l'Accordo contenga una espressa liberatoria a favore dell'ATO e dei Comuni rispetto ad ogni eventuale pretesa del Gestore, in ordine all'applicazione delle clausole dell'Accordo stesso, derivante da eventuali provvedimenti che potrebbero venir assunti dalla magistratura amministrativa e contabile in ordine agli atti di gara della vigente concessione del servizio in ATO Toscana Sud;

- sia preventivamente verificata ed accertata, in contraddittorio tra le parti interessate, la veridicità delle dichiarazioni espresse dal gestore in ordine agli elementi oggetto del presente accordo;
  - si proceda ad una contestuale comunicazione dell'accordo alla Corte dei Conti
5. di dar mandato al Direttore Generale di attivare tutti gli adempimenti a carico dell'Autorità previsti dal Secondo Accordo conciliativo tra cui in particolare la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, da sottoporre all'approvazione di una prossima Assemblea d'Ambito salvo le voci oggetto di mero accertamento tecnico di competenza del Direttore stesso.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	63 (quote 53,91%)
Votanti	63 (quote 53,91%)
Astenuti	10 (quote 14,19% Comuni di Anghiari, Capolona, Castelfrancopiandiscò, Castel Fiorentino, Caviglia, Loro Ciuffenna, Sangiovanni Valdarno, Sansepolcro, Scansano e Siena)
Contrario	07 (quote 6,99% Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Montevarchi, Orbetello, Pitigliano e Subbiano)
Voti favorevoli	46 pari al 78,82% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

**Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Approvazione del Secondo Accordo conciliativo con il Gestore Unico ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio":**

Allegati: si immediata eseguibilità: no

Allegati:

- N. 1 schema di Secondo Accordo conciliativo  
N. 2 Relazione del Direttore Generale  
N. 3 Verbale della seduta dell'8 maggio 2019 del Comitato di Conciliazione

---

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 15 del 16.05.2019**

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO  
Elisa Billi

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☐ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario  
Elisa Billi

---

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI** Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

**AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 4 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 16.05.2019**

<b>OGGETTO: Approvazione del Secondo Accordo conciliativo con il Gestore Unico ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio</b>
--

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Diprima

Data, \_\_\_\_\_16.05.2019\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali e Contabili  
Dott.ssa Elisa Billi

\_\_\_\_\_

## **SECONDO ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

predisposto dal Comitato di Conciliazione, composto da

- Avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza, in qualità di Presidente,
- Dott. Alfredo Rosini, Direttore Generale del Gestore Unico SEI Toscana Srl (Società), in qualità di componente nominato dal Consiglio di Amministrazione della società,
- Dott. Paolo Diprima, Direttore Generale dell'Autorità ATO Toscana (Autorità), in qualità di componente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Autorità.

nel procedimento di conciliazione

promosso, ai sensi dell'art. 82 del Contratto di servizio Gestione integrata rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD, come integrato da successivo accordo fra le parti,

da

**SEI Toscana Srl ("SEI")** con sede corr.te in Siena, via Simone Martini 57, in persona del legale rappresentante pro tempore

e

**Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO TOSCANA SUD ("ATO")**, con sede corr.te in Siena -loc. Renaccio- via della Pace n. 37, in persona del legale rappresentante pro tempore.

## **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA**

In data 13 novembre 2018, ad esito di un primo procedimento di conciliazione di cui all'art. 82 del Contratto di Servizio, il Comitato di conciliazione nella medesima odierna composizione ha predisposto e sottoscritto un primo Accordo conciliativo, previa autorizzazione dell'Assemblea di ATO e del Consiglio di Amministrazione di SEI, con il quale sono state definite le questioni oggetto dei ricorsi proposti dal Gestore Unico davanti al T.A.R. di Firenze avverso i provvedimenti di determinazione del corrispettivo d'ambito 2016, 2017 e 2018.

Nel comma 2 dell'art. 1 del primo Accordo conciliativo, le parti hanno dato atto che l'accordo di conciliazione viene promosso dalle parti anche come atto propedeutico al raggiungimento di un Accordo, con effetti sul bilancio 2018 di SEI Toscana e da sottoscrivere indicativamente entro il mese di febbraio, **per** la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio.

Gli uffici di ATO e SEI hanno pertanto avviato le attività funzionali alla definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, rilevando l'esigenza della preliminare definizione condivisa di alcune questioni controverse nell'applicazione del Contratto di servizio e/o di Accordi successivi sottoscritti dalle parti.

Con nota Prot. 1802 dell' 11.03.2019 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Leonardo Masi, trasmessa ad ATO con PEC del 12.03.2019, SEI srl, ha richiesto ad ATO l'attivazione della procedura di conciliazione per la definizione condivisa di alcuni elementi rilevanti ai fini della consuntivazione pregressa, con effetti anche per le future determinazioni del Corrispettivo., richiamando le istanze recentemente trasmesse ad ATO per il riconoscimento nel Corrispettivo di alcune componenti, tra cui in particolare quelle afferenti la morosità dei Comuni nei pagamenti dovuti a SEI, già oggetto di un precedente confronto peraltro non conclusosi con un Accordo.

Nella predetta nota Prot. 1802 dell' 11.03.2019 SEI ha designato il Direttore Generale della società, dott. Alfredo Rosini, quale componente del Comitato di Conciliazione, proponendo la conferma del Presidente del Comitato di Conciliazione nella persona dell'avv. Fausto Baldi.

Con Nota Prot. 1684 del 22.03.2019 a firma del Direttore Generale dott. Paolo Diprima, ATO ha comunicato che il Consiglio Direttivo ha convenuto di accogliere

la richiesta di attivazione della procedura conciliativa, designando il suo Direttore Generale quale membro del Comitato di Conciliazione, al quale è stato dato mandato di esprimere parere favorevole alla conferma del Presidente del Comitato di Conciliazione nella persona dell'avv. Fausto Baldi, ribadendo inoltre che l'eventuale ipotesi di nuovo Accordo di conciliazione sottoscritta dal Direttore generale per conto dell'Autorità avrà efficacia solo dopo l'approvazione dell'Assemblea

Nella predetta Nota Prot. 1684/2019, oltre a convenire sui temi di conciliazione posti nella Nota SEI Prot. 1802/2019, ATO ha altresì rappresentato il mandato conferito dal Consiglio Direttivo al suo rappresentante nel Comitato di Conciliazione di addivenire in tale sede a pattuizioni contrattuali che ripristinino il necessario requisito della certezza della durata della concessione, o comunque della sua oggettiva determinabilità, integrando le attuali previsioni dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015.

I componenti designati delle parti, dott. Alfredo Rosini e dott. Paolo Diprima, hanno nominato di comune accordo l'avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza, quale Presidente, il quale ha accettato l'incarico;

Il Comitato si è insediato in Siena, via Simone Martini, n. 57, presso la società SEI, il 4 aprile 2019, ivi stabilendo la propria sede.

In tale occasione i componenti hanno proceduto ad enucleare le questioni controverse, convenendo di articularle in sette parti:

- a. Quantificazione delle soglie di morosità tollerata ai sensi dell'art. 61.1 del Contratto di Servizio, e conseguente definizione degli effetti economici nel Corrispettivo d'Ambito del supero delle predette soglie, con modalità eventualmente diversificate tra morosità su fatturazioni di competenza del quadriennio 2014-2017 (a cui associare anche l'esercizio 2018) e fatturazioni di competenza dell'esercizio 2019 e seguenti, a fronte della rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dei Comuni sugli interessi di mora relativi a fatturazioni di competenza degli esercizi fino al 2018

- b. Riconoscimento di una maggiorazione per servizi svolti in orari notturni e festivi e costi di apertura impianti sempre nei medesimi orari festivi e domenicale .
- c. Riconoscimento di un compenso per i trasporti di scarti di lavorazione delle raccolte differenziate
- d. Riconoscimento degli oneri pregressi relativi ai contenitori EASY
- e. Riconoscimento dei costi di acquisto dei sacchi per servizi domiciliari dell'anno 2014
- f. Riconoscimento dei costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura
- g. Riconoscimento costi fideiussione impianti per l'anno 2015 coerentemente con il riconoscimento dei costi delle fideiussioni ad esito dell'accordo di conciliazione del 13 novembre 2018.
- h. Integrazione delle attuali previsioni dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015 al fine di ripristinare il necessario requisito della certezza della durata della concessione, o comunque della sua oggettiva determinabilità,
- i. Adozione di un criterio forfettario per il calcolo del Corrispettivo consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017

In occasione della conciliazione, le Parti convengono altresì sulla opportunità di qualificare puntualmente la natura della voce “spese amministrative” ricompresa negli oneri per la procedura di gara oggetto di consuntivazione del Corrispettivo 2014 e 2015 ai sensi del punto (xii) dell'art. 3.2 dell'Accordo Integrativo del 24.12.2013.

Entro il termine inizialmente fissato in 15 giorni dall'insediamento, il Comitato è pervenuto all'elaborazione del testo di Accordo, che i componenti di parte hanno però ritenuto necessario sottoporre alla preventiva valutazione dei rispettivi competenti organi per essere autorizzati alla sottoscrizione, in ragione di espressa richiesta in tal senso avanzata dalle parti da loro rappresentate.

La conseguente richiesta di rinvio della procedura oltre il termine inizialmente

fissato, in attesa che sulla opportunità della sottoscrizione dell'Accordo da parte dei componenti del Comitato nominati dalle parti si esprimessero i competenti organi delle stesse, è stata ritenuta legittima e assentibile dal momento che il modello procedimentale delineato dall'art. 82 del Contratto di Servizio è liberamente derogabile di comune accordo dalle parti, le quali in tal senso vi avevano già derogato al momento dell'attivazione della procedura, richiesta e accettata oltre il termine di 15 giorni dall'insorgere delle questioni controverse.

Le parti, dopo aver esaminato l'accordo raggiunto il 4 aprile 2019, sentiti i rispettivi competenti organi, hanno rappresentato l'esigenza di apportare qualche modifica al testo concordato, segnalando altresì l'opportunità di valutarne la legittimità in sé e per l'eventuale incidenza sul procedimento di conciliazione.

Il giorno 8 maggio 2019 il Comitato ha, quindi elaborato il nuovo testo dell'Accordo, recependo le richieste pervenute. delle quali ha rilevato la legittimità, così come della procedura.

Si è quindi reso necessario rinviare la sottoscrizione dell'Accordo ad una successiva riunione, per dar modo ai competenti organi deliberanti delle parti di poter autorizzare i componenti dalle stesse designati alla sottoscrizione del nuovo testo.

Il Consiglio di Amministrazione di SEI ha autorizzato in data ..... il dott. Alfredo Rosini alla sottoscrizione dell'Accordo elaborato l'8.5.2019 e, analogamente, l'Assemblea di ATO in data xx.xx.xx ha autorizzato il dott. Paolo Diprima alla sottoscrizione, con efficacia immediata per l'intero suo contenuto salvo le pattuizioni di cui ai commi 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 la cui efficacia è condizionata ad una distinta autorizzazione demandata a successivi atti del Consiglio di Amministrazione di SEI e dell'Assemblea di ATO Toscana Sud, purchè adottati entro il 31.12.2019.

Il Comitato ha, quindi, formalizzato l'Accordo di conciliazione nei termini che seguono,

dato preliminarmente atto che:

- il presente Accordo ha lo scopo di meglio precisare alcuni aspetti disciplinati dagli

Accordi integrativi del Contratto di Servizio relativamente alle modalità, in deroga alle previsioni del contratto di servizio, di quantificazione del corrispettivo nel primo quadriennio 2014-2017 di avvio della concessione e delle relative modalità di regolazione

- il presente Accordo ha altresì lo scopo di disciplinare, a regime e quindi anche dopo il primo quadriennio 2014-2017, alcune fattispecie rientranti nella prestazione del servizio non puntualmente disciplinate nei capitolati di gara e nel contratto di servizio

- restano validi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di servizio e dai successivi Atti integrativi, ove non diversamente disposto dal presente Accordo

- l'Assemblea dell'Autorità è l'esclusiva titolare, ai sensi della LRT 69/2011, della competenza di determinazione del Corrispettivo d'Ambito per tutti i Comuni dell'Ambito e pertanto le sue deliberazioni hanno efficacia vincolante per i medesimi.

#### **premessato che**

- con contratto in data 27.3.2013, registrato in Siena in data 8.4.2013, al n. 2090, Serie IT, l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani -ATO Toscana Sud- ha affidato alla società Servizi Ecologici Integrati Toscana -SEI - il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ATO Toscana Sud con decorrenza 1.1.2014;

- nell'art. 58 del Contratto di Servizio si demanda la disciplina relativa alla quantificazione del corrispettivo alle Linee Guida per la determinazione del Servizio di Ambito (doc. B.11), ove si precisa che:

- Il Corrispettivo del Servizio d'Ambito di preventivo è definito sulla scorta del Progetto dei Servizi Esecutivo (PSE), riferito alla descrizione dei servizi previsti per l'anno di riferimento "n"
- Il Corrispettivo del Servizio d'Ambito è rettificato annualmente sulla base della verifica delle reali dotazioni di servizio rese a consuntivo rispetto a quanto preventivato, con riferimento all'ultima annualità disponibile di

consuntivo (anno “n-2”)

- le difficoltà emerse nella prima fase e nel regime transitorio hanno indotto le parti a predisporre un accordo integrativo in data 24.12.2013, reg.to a Siena il 27.12.2013, al n. 7046, Serie IT, con il quale si è stabilito che, in attesa della presentazione del PSE 2014 da parte del Gestore e della determinazione del corrispettivo Definitivo del servizio di ambito di preventivo per il 2014, il corrispettivo di servizio provvisorio del 2014 venisse stabilito tenendo conto dei Piani Economici Finanziari dei precedenti gestori; del valore dei servizi in economia dei Comuni e degli altri elementi indicati all'art. 3.2 dell'Accordo,

- le perduranti difficoltà della fase di avvio hanno indotto le parti a sottoscrivere predisporre un secondo accordo integrativo (“Accordo pluriennale”) in data 16.11.2015, reg.to in Siena il 18.11.2015, al n. 5871, Serie IT, , con il quale è stato convenuto, ai sensi degli artt. 3.1, 3.2 e 3.3, che per ciascun esercizio del periodo 2014-2017:

- il corrispettivo di servizio oggetto di fatturazione ai Comuni ai fini dei rispettivi PEF e TARI fosse quantificato in importi forfettariamente determinati, in deroga rispetto alle Linee Guida per la determinazione del Servizio di Ambito (doc. B.11)
  - la differenza tra il Corrispettivo di Consuntivo (per l'anno 2014 fatto pari al Corrispettivo di Preventivo Definitivo dell'esercizio 2014) e gli importi forfettariamente determinati fatturati ai Comuni avrebbe costituito un credito vantato dal gestore unico che le parti hanno concordato sin d'allora di definire in termini di prolungamento della originaria durata della concessione secondo modalità e termini che tenessero in considerazione i criteri attualmente definiti dal DPR n. 158/1999
- in prossimità della quantificazione dei Corrispettivi di Consuntivo per gli esercizi 2014-2017, e della conseguente determinazione del credito spettante al gestore unico ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, le Parti convengono che, non essendo state precisamente definite in tale sede le modalità

di calcolo del prolungamento della concessione in rapporto al credito spettante al Gestore Unico, e considerata altresì l'assenza di un piano economico-finanziario della Concessione a base di gara, la durata della vigente concessione del servizio rifiuti ATO Toscana Sud non è ad oggi determinata né oggettivamente determinabile, ponendo quindi l'esigenza di modificare l'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015 con una disposizione che consenta di pervenire ad una durata della concessione che sia determinata o almeno oggettivamente determinabile

- ai sensi dell'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo del 24.12.2013 le fatture emesse da SEI nei confronti dei Comuni per il pagamento del Corrispettivo d'Ambito stabilito annualmente dall'Autorità devono essere regolate “entro 60 giorni dalla data della loro emissione.”
- ai sensi dell'art. 60.1 del Contratto di Servizio *“in caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte dei Comuni ...il Gestore avrà diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge”*
- l'Autorità è tenuta, ai sensi dell'art. 61.1 del Contratto di Servizio a provvedere *“alla quantificazione ... della morosità tollerata”*, che ad oggi non è ancora stata determinata
- la parti convengono che la quantificazione della morosità tollerata possa essere rappresentata da un “periodo temporale di franchigia” (espresso in numero di giorni trascorsi dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture stabilito dall'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo) nel corso del quale viene sospesa l'applicazione degli interessi moratori, salvo l'applicazione di una maggiorazione del Corrispettivo pari alla rivalutazione monetaria maturata dalla data di scadenza del pagamento della fattura emessa, calcolata secondo le modalità da definire nel presente Accordo,
- la parti convengono altresì che, decorso il periodo temporale di franchigia, si applichino gli interessi di mora ai sensi dell'art. 60.1 del Contratto di Servizio, calcolati secondo modalità da definire nel presente Accordo, distinte per le

fatturazioni dei Corrispettivi relativi agli esercizi dal 2014 al 2018 e per le fatturazioni dei Corrispettivi relativi agli esercizi dal 2019 in avanti

- SEI dichiara che al 31.03.2019 ammontano a complessivi € 6.944.661,92 gli interessi di mora, calcolati in applicazione del Dlgs 231/2002, maturati su fatture emesse per il pagamento dei Corrispettivi degli esercizi fino all'esercizio 2018
- Con Nota Prot. 386/2019 del 18.01.2019 SEI ha chiesto ad ATO il riconoscimento di una maggiorazione per servizi notturni e festivi, in ragione del maggior costo contrattualmente previsto per il personale impegnato in tali servizi rispetto al costo ordinario su cui si basano le tabelle ministeriali prese a riferimento negli atti di gara per il calcolo del costo standard del personale; analogamente è stato chiesto il riconoscimento del costo sostenuto da SEI nei confronti degli impianti per aperture giornate festive .
- Con le Note prot. 281 del 15.01.2019 e prot. 1050 del 13.02.2019 SEI ha chiesto ad ATO il riconoscimento di una maggiorazione dei costi di trasporto degli scarti sopra soglia da valorizzazione raccolte differenziate, sostenendo che *“in considerazione delle grande diversità delle caratteristiche dei sovali derivanti da RUI, FORSU e Verde rispetto a quelle suddetti scarti RD...le quantità medie di quest'ultime trasportabili sono decisamente inferiori”* come da documentazione allegata alla Nota SEI prot. 2845/2015
- Con la Nota prot. 1360 del 27.02.2018 SEI ha chiesto ad ATO il riconoscimento di una maggiorazione del corrispettivo applicato negli esercizi dal 2014 al 2017 per i servizi di svuotamento dei contenitori Easy installati in tre Comuni del Valdarno sostenendo l'applicazione con decorrenza sin dal 2014 del parametro di produttività stabilito con la Determina del Direttore generale dell'Autorità n. 115 del 24.10.2018
- Con la Nota prot. 1008 dell'11.02.2019 SEI ha chiesto ad ATO il riconoscimento del costo delle forniture di materiali di consumo destinati al servizio domiciliare

forniti ad alcuni Comuni della provincia di Arezzo e Grosseto nell'anno 2014, sostenendo che non siano mai stati pagati dai Comuni destinatari

- Con la Nota prot. 2217 del 26.03.2019 SEI ha chiesto ad ATO il riconoscimento dei costi di gestione dei metalli ferrosi e non ferrosi in uscita dall'impianto di Futura per gli esercizi 2015, 2016 e 2017
- Con Nota prot 2261 del 27.03.2019 SEI ha chiesto ad ATO il riconoscimento costi fideiussione impianti per l'anno 2015 coerentemente con il riconoscimento dei costi delle fideiussioni ad esito dell'accordo di conciliazione del 13 novembre 2018.
- Con Nota prot. 2381 dell'01.04.2019 SEI ha chiesto ad ATO di adottare nella determinazione del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 un metodo forfettario basato su una percentuale di rettifica del rispettivo corrispettivo di preventivo deliberato, stabilita utilizzando come anno campione il 2017

Tanto dato atto e premesso

Le parti convengono quanto segue

#### Art. 1 Oggetto e scopi dell'Accordo conciliativo

- 1.1 Con il presente Accordo le parti intendono procedere ad una condivisione di alcune questioni controverse nell'applicazione del Contratto di servizio e/o di Accordi successivi sottoscritti dalle parti, al fine di definire alcuni elementi rilevanti ai fini della consuntivazione pregressa degli esercizi 2014-2017, con effetti anche per le future determinazioni del Corrispettivo
- 1.2 Le parti intendono altresì procedere ad una revisione delle vigenti pattuizioni

contrattuali al fine di ripristinare il necessario requisito della certezza della durata della concessione, o comunque della sua oggettiva determinabilità

- 1.3 Le parti intendono inoltre convenire, nella determinazione del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017, sull'adozione di un metodo forfettario basato su una percentuale di rettifica del rispettivo corrispettivo di preventivo deliberato
- 1.4 Le parti infine, con l'occasione, intendono formalizzare una ricognizione dello stato dei pagamenti degli oneri per la procedura di gara previsti ai sensi del punto (xii) dell'art. 3.2 dell'Accordo Integrativo del 24.12.2013, con i conseguenti impatti sulla quantificazione dei Corrispettivi di Consuntivo per gli anni 2014 e 2015

#### Art. 2 Quantificazione della morosità tollerata e relativi effetti

- 2.1 Ai fini della quantificazione della Morosità tollerata ai sensi dell'art. 61.1 del Contratto di Servizio, le Parti convengono che, salvo quanto disposto dal comma 5 e seguenti del presente articolo 2 per i pagamenti effettuati entro il 30.09.2019, l'applicazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 60.1 del Contratto di Servizio sia sospesa per un periodo di 60 giorni ("Periodo di franchigia") dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture emesse da SEI Toscana stabilito dall'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo.
- 2.2 Relativamente alle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, entro il Periodo di franchigia, sugli importi pagati durante tale Periodo dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento si applica una rivalutazione monetaria, calcolata al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) dell'anno di competenza, come pubblicato dal MEF e comunque d'ora in avanti non inferiore al TIP del 2018 (1,0%), che viene imputata ad incremento del Corrispettivo di consuntivo dell'esercizio di riferimento della fatturazione sulla base di un prospetto fornito annualmente dal Gestore ad ATO con suddivisione per

Comune.

- 2.3 Relativamente alle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, successivamente al Periodo di franchigia, sugli importi pagati successivamente a tale Periodo maturano interessi moratori a favore di SEI Toscana, calcolati al tasso di cui all'art. 5 del Dlgs 231/2002, dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento, salvo quanto disposto dal comma 5 e seguenti del presente articolo 2 per i pagamenti effettuati entro il 31.12.2019.
- 2.4 Gli interessi di cui al punto 2.3 sono posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari delle fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione, decorso il qual termine il credito viene qualificato in linea capitale anche ai sensi dell'applicazione del Dlgs 231/2002
- 2.5 Relativamente ai pagamenti effettuati entro il 31.12.2019, sulle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, successivamente al Periodo di franchigia, le parti riconoscono che sugli importi pagati successivamente a tale Periodo sono maturati e maturano interessi compensativi a favore di SEI Toscana, calcolati al Rendistato medio dell'anno antecedente l'avvio del Servizio in concessione maggiorato di due punti percentuali, pari al 5,35 %, dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento
- 2.6 Per le fatture emesse con riferimento ai Corrispettivi degli esercizi dal 2014 fino al 2017 compresi, gli interessi di cui al punto 2.5 maturati fino al 31/12/2019 concorrono a formare il Corrispettivo di Consuntivo di tali esercizi ai fini della determinazione del Credito vantato dal Gestore ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, mentre gli interessi di cui al punto 2.5 maturati successivamente al 31/12/2019 saranno posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari della fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro

maturazione

- 2.7 Per i pagamenti effettuati entro il 31.12.2019 dei Corrispettivi degli esercizi successivi al 2017, gli interessi di cui al punto 2.5 maturati fino al 31/12/2019 concorrono anch'essi, per espresso accordo delle parti, a formare il credito vantato dal gestore unico ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, mentre gli interessi di cui al punto 2.5 maturati successivamente al 31/12/2019 saranno posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari della fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione,
- 2.8 Il Gestore produce sotto la sua responsabilità un Prospetto (Allegato 1) contenente per ciascun esercizio la rivalutazione monetaria di cui al punto 2.2 e gli interessi di cui al punto 2.6 e di cui al punto 2.7, calcolati per la parte maturata fino al 31/03/2019, che concorrerà pertanto a formare il Credito vantato dal Gestore stesso ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, salvo la successiva rettifica in incremento di tale Credito per tener conto degli interessi maturati dal 01/04/2019 al 31/12/2019, che saranno oggetto di apposito Atto ricognitivo.
- 2.9 Il Gestore attesta che nel Prospetto di cui al punto 2.8 non sono stati conteggiati interessi sulle fatture emesse nei confronti del Comune di Caprese Michelangelo, per la parte eccedente il rimborso dei costi di smaltimento anticipati da SEI Toscana
- 2.10 A fronte di quanto concordato ai sensi dei punti 2.5, 2.6, 2.7 il Gestore rinuncerà al recupero di tutti gli interessi maturati e maturandi sulle fatture emesse nei confronti dei Comuni per la parte da essi pagata entro il 31.12.2019.
- 2.11 Per gli interessi maturati sui pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, verranno applicate le condizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 nei confronti dei Comuni dell'Ambito ATO Toscana Sud che con delibera del proprio Consiglio Comunale, da approvare entro il 31/12/2019, aderiranno

espressamente e incondizionatamente a tutte le pattuizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Decorso tale termine le parti riconoscono che, per tutti gli altri Comuni dell'Ambito ATO Toscana Sud, non si è addivenuti ad una soluzione conciliativa per i ritardati pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019 e che di conseguenza SEI Toscana sarà libera di richiedere, anche giudizialmente, il pagamento degli interessi maturati salvo la facoltà dei Comuni di opporsi a tale pretesa.

## 2.12

Le parti convengono che le pattuizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo 2) si configurano come autonome, e pertanto scindibili, rispetto alle restanti pattuizioni dell'Accordo e saranno efficaci solo a seguito di appositi atti di accettazione del Consiglio di Amministrazione di SEI e dell'Assemblea di ATO Toscana Sud, purchè adottati entrambi entro il termine del 31.12.2019, decorso il quale le parti riconoscono che non si è addivenuti ad una soluzione conciliativa per i ritardati pagamenti effettuati entro tale termine del 31.12.2019.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea di ATO Toscana Sud, avvalendosi della sopra pattuita scindibilità, approvi il contenuto dell' Accordo con esclusione della clausole contenute nei commi da 5 a 10 del presente articolo 2), le parti, anche in via interpretativa dei rispettivi diritti e obblighi che si configurerebbero in tale ipotesi di accordo parziale, si danno reciprocamente atto che per il periodo intercorrente tra l' 1.1.2014 e il 31.12.2019:

- la morosità tollerata di cui all'art. 61 del contratto di servizio, per come pattuita e regolata nel comma 1 del presente articolo 2), non trova applicazione e quindi SEI Toscana sarà libera di pretendere, anche giudizialmente, il pagamento degli interessi da ritardato pagamento per il periodo intercorrente tra il 61esimo giorno dall'emissione della fattura all'effettivo pagamento nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. 231/2002 e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, ferma restando la facoltà

dei singoli comuni di contestare in sede giudiziale la pretesa del gestore;

### Art. 3 Maggiorazione per servizi svolti in orari notturni e festivi

3.1 Le parti danno atto che nel Documento B.1 degli atti di gara i servizi di Raccolta ad utenza (Porta a porta e domiciliare), Altre Raccolte, Spazzamento e Lavaggio Strade sono di norma effettuati in orario diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e che condizioni di servizio diverse rispetto a quanto definito costituiscono elemento di Revisione dei costi standard

3.2 ATO riconosce pertanto che per i servizi Porta a porta e domiciliare, Altre Raccolte, Spazzamento e Lavaggio Strade effettuati in orari notturni (dalle ore 22 alle ore 6) da personale dipendente di SEI Toscana, a seguito di richieste di organizzazione dei servizi espresse dalle amministrazioni comunali, si applichi uno specifico Costo orario standard notturno del personale operativo (CSTD\_PO<sub>nott</sub>), con una maggiorazione rispetto al Costo orario standard del personale operativo (CSTD\_PO) di cui al Documento B.2 degli atti di gara, utilizzato per i servizi effettuati in orari diurni.

3.3 La maggiorazione di cui al punto 3.2 applicata al Costo orario standard notturno del personale operativo (CSTD\_PO<sub>nott</sub>) è calcolata in misura percentuale proporzionalmente corrispondente alla maggiorazione applicabile alla retribuzione base ed agli scatti di anzianità, e relativi oneri contributivi, sul lavoro notturno ai sensi del vigente contratto di lavoro dei dipendenti di SEI

3.4 La maggiorazione percentuale di cui al punto 3.3 si adeguerà nel tempo alle variazioni della maggiorazione applicabile sul lavoro notturno ai sensi del vigente contratto di lavoro dei dipendenti di SEI, che SEI si impegna a comunicare ad ATO almeno 30 giorni prima della sua decorrenza

3.5 Per i servizi notturni prestati fino al 31.12.2019 la maggiorazione percentuale di cui al punto 3.3 è riconosciuta su tutti i servizi prestati in orario notturno da

dipendenti di SEI, che si presumono esser stati effettuati su richiesta di organizzazione dei servizi espresse dalle amministrazioni comunali

3.6 Il Gestore produce sotto la sua responsabilità un Prospetto (Allegato 2) contenente per ciascun esercizio dal 2014 al 2018 il valore economico della maggiorazione di cui al punto 3.5 calcolato per i servizi notturni effettuati fino al 31/12/2018, che concorrerà a formare il Credito vantato dal Gestore stesso ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, salvo la successiva rettifica in incremento di tale Credito per tener conto dei servizi in orario notturno effettuati dall'01/01/2019 al 31/12/2019, che saranno oggetto di apposito Atto ricognitivo.

3.7 Per i servizi notturni prestati successivamente al 31.12.2019, la maggiorazione percentuale di cui al punto 3.3 sarà riconosciuta sui servizi in orario notturno effettuati a seguito di richieste di organizzazione dei servizi, formalmente espresse dalle amministrazioni comunali nella consapevolezza dell'applicazione della maggiorazione, come risultante da apposite comunicazioni delle amministrazioni stesse agli atti di SEI, che ATO si riserva di acquisire, anche a campione

3.8 Il valore economico della maggiorazione di cui al punto 3.7 sarà riconosciuto nel Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio in cui i servizi notturni sono stati programmati, salvo conguaglio a consuntivo sulla base di apposita attestazione rilasciata da SEI con ripartizione per ciascun Comune, che ATO si riserva di verificare anche acquisendo le comunicazioni di cui al punto 3.7

3.9 Le parti danno atto che nel Documento B.2 degli atti di gara il Costo Orario Standard del Personale Operativo (CSTD\_PO) fa riferimento alla voce "F-Totale costo annuo" delle tabelle del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di determinazione del "Costo del Lavoro dei Dipendenti da Imprese e Società esercenti Servizi Ambientali", che contempla tra le indennità varie anche l'indennità per lavoro domenicale stimata in misura pari ad un numero medio

pro-capite di domeniche lavorate pari a 12, valorizzate per l'importo dell'indennità riconosciuta dal CCNL per lavoro domenicale

3.10 ATO riconosce che per i servizi di Raccolta e spazzamento effettuati da personale dipendente di SEI Toscana in giornate festive di cui agli artt. 21 e 22 del CCNL si applica, per ciascuna giornata festiva lavorata, una indennità fissa per lavoro domenicale calcolata ai sensi del vigente contratto integrativo di lavoro dei dipendenti di SEI ("Accordo 13.05.2014"), che SEI stessa dichiara essere pari

- A euro 46 per l'esercizio 2014
- A euro 48 per l'esercizio 2015
- A euro 50 per l'esercizio 2016 e seguenti

3.11 A maggiorazione del Corrispettivo annuale sarà riconosciuta a SEI la differenza tra l'importo calcolato ai sensi dell'art. 3.10 e l'importo già riconosciuto nel Costo standard del Personale Operativo (CSTD\_PO) ai sensi dell'art.3.9

3.12 La maggiorazione del Corrispettivo di cui al punto 3.11 si adeguerà nel tempo alle variazioni all'indennità fissa per lavoro domenicale ai sensi del vigente contratto integrativo di lavoro dei dipendenti di SEI che SEI si impegna a comunicare ad ATO almeno 30 giorni prima della sua decorrenza

3.13 Per i servizi in giornate festive di cui all'art. 3.11 prestati fino al 31.12.2019 la maggiorazione di Corrispettivo di cui al medesimo punto 3.10 è riconosciuta su tutti i servizi prestati in giornate festive da dipendenti di SEI, che si presumono esser stati effettuati su richieste di organizzazione dei servizi espresse dalle amministrazioni comunali

3.14 Il Gestore produce sotto la sua responsabilità un Prospetto (Allegato 3) contenente per ciascun esercizio dal 2014 al 2018 il valore economico della maggiorazione di cui al punto 3.11 calcolato per i servizi in giornate festive effettuate fino al 31/12/2018, che concorrerà a formare il Credito vantato dal Gestore stesso ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, salvo la successiva

rettifica in incremento di tale Credito per tener conto dei servizi in giornate festive effettuati dall' 01/01/2019 al 31/12/2019, che saranno oggetto di apposito Atto ricognitivo.

3.15 Per i servizi in giornate festive prestati successivamente al 31.12.2019 la maggiorazione di cui al punto 3.11 sarà riconosciuta sui servizi in giornate festive, effettuate a seguito di richieste di organizzazione dei servizi, formalmente espresse dalle amministrazioni comunali nella consapevolezza dell'applicazione della maggiorazione, come risultante da apposite comunicazioni delle amministrazioni stesse agli atti di SEI, che ATO si riserva di acquisire, anche a campione

3.16 Il valore economico della maggiorazione di cui al punto 3.15 sarà riconosciuto nel Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio in misura pari a quello risultante dall'ultimo consuntivo disponibile sulla base di apposita attestazione rilasciata da SEI con ripartizione per ciascun Comune, che ATO si riserva di verificare anche acquisendo le comunicazioni di cui al punto 3.14, salvo conguaglio a consuntivo sulla base dei servizi effettivamente prestati

3.17 Le parti danno atto che negli atti di gara che disciplinano le spese riconosciute a SEI per i servizi di conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti convenzionati con l'ATO non sono comprese le spese sostenute da SEI per servizi richiesti a Terzi Gestori Impianti in giornate festive

3.18 ATO riconosce pertanto che le spese effettivamente sostenute da SEI per servizi richiesti a Terzi Gestori Impianti in giornate festive danno diritto ad una corrispondente maggiorazione del Corrispettivo, nei limiti di quanto risulta dalle fatturazioni emesse a tale titolo dai Terzi Gestori Impianti,

3.19 Per le spese di cui all'art. 3.17 sostenute fino al 31.12.2019 la maggiorazione di Corrispettivo di cui al medesimo punto 3.18 è riconosciuta su tutte le spese sostenute

3.20 Il Gestore produce sotto la sua responsabilità un Prospetto (Allegato 4) contenente per ciascun esercizio dal 2014 al 2018 il valore economico della

maggiorazione di cui al punto 3.18 calcolata per i servizi in giornate festive fatturati dagli impianti fino al 31/12/2018, che concorrerà a formare il Credito vantato dal Gestore stesso ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, salvo la successiva rettifica in incremento di tale Credito per tener conto dei servizi in giornate festive effettuati dall' 01/01/2019 al 31/12/2019, che saranno oggetto di apposito Atto ricognitivo.

3.21 Per i servizi in giornate festive prestati successivamente al 31.12.2019, la maggiorazione di cui al punto 3.18 sarà riconosciuta sui servizi in giornate festive, effettuati a seguito di preventiva comunicazione da produrre, entro due giorni prima dell'effettuazione del servizio, ad ATO, che si riserva il diritto di non autorizzare l'utilizzo dell'impianto in giornate festive

3.22 Il valore economico della maggiorazione di cui al punto 3.18 sarà riconosciuto nel Corrispettivo di Consuntivo dell'esercizio in cui i servizi in giornate festive sono stati effettuati, sulla base di apposita attestazione rilasciata da SEI, che ATO si riserva di verificare anche sulla base delle comunicazioni di cui al punto 3.15

3.23 Le parti si impegnano a concordare entro il 31.12.2019 un apposito disciplinare tecnico per la regolazione delle modalità applicative dei criteri stabiliti nel presente articolo 3 ai fini della determinazione dei Corrispettivi dell'esercizio 2019 e seguenti

#### Art 4 Corrispettivo per i trasporti di scarti di lavorazione delle raccolte differenziate

4.1 Le Parti danno atto che nella tab. "Servizio di Trasporto" di pag. 52 del Documento B.11 degli atti di gara vengono definiti parametri del Servizio di Trasporti Flussi secondari per 5 tipologie di rifiuti trasportabili tra le quali non sono compresi gli scarti dei processi di valorizzazione delle frazioni differenziate secche, per i quali è pertanto necessario definire un corrispondente parametro,

espresso in termini di tonnellate di rifiuto standard trasportato

- 4.2 Per i trasporti degli scarti dei processi di valorizzazione delle frazioni differenziate secche, per le quantità superiori alle soglie di Scarto Massimo di Riferimento indicate a pag. 33 del Documento B.2 degli atti di gara, si applica convenzionalmente fino al 31.12.2018 il parametro risultante da una rilevazione campionaria condotta da SEI nell'esercizio 2015, come comunicata ad ATO con Nota Prot. 2845 del 26.08.2015, che ha quantificato in 16,6 tonnellate la quantità media per ogni carico/viaggio riferito alla medesima tipologia di automezzi utilizzata per la determinazione del parametro in questione nel suddetto Documento B.2
- 4.3 Le Parti danno altresì atto che nella tabella di pag. 10 del Documento B.1.1/EP21 degli atti di gara vengono definiti, a fini di regolazione dei servizi di trasporto dei flussi secondari, le distanze tra gli impianti di partenza e di destinazione, tra i quali non sono compresi gli impianti di partenza degli scarti di trattamento delle frazioni differenziate secche, per i quali è pertanto necessario definire il criterio di determinazione delle distanze da utilizzare per la regolazione dei trasporti dei flussi secondari relativi.
- 4.4 Ai fini della determinazione delle distanze di cui all'ultima parte del comma 4.3 si conviene di utilizzare il criterio della distanza effettiva dall'impianto di partenza all'impianto di destinazione, come determinata dalle parti entro il 31.12.2019 con apposito atto ricognitivo
- 4.5 Il Gestore produce sotto la sua responsabilità un Prospetto (Allegato 5) contenente per ciascun esercizio fino al 2018 la valorizzazione dei costi complessivi dei trasporti di flussi secondari calcolata in applicazione dei criteri di cui al punto 4.2 e 4.4, che concorrerà a formare il Credito vantato dal Gestore stesso ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale.
- 4.6 Per gli esercizi a partire dal 2019 la quantità media per ogni carico/viaggio di cui al punto 4.2 viene rideterminata sulla base di una nuova indagine campionaria che sarà svolta d'intesa tra ATO e SEI nel corso del 2019 con distinto

riferimento alle seguenti frazioni:

- A) multimateriale
- B) carta/cartone
- C) imballaggi in plastica e metalli
- D) vetro
- E) altre RD per le quali è prevista una soglia

Per gli esercizi a partire dal 2019 i costi complessivi dei trasporti di flussi secondari, calcolati in applicazione dei criteri di cui al punto 4.6 e 4.4, concorrono a formare il Corrispettivo di Consuntivo di ciascun esercizio.

4.6 Le parti si impegnano a concordare entro il 31.12.2019 un apposito disciplinare tecnico per la regolazione delle modalità applicative dei criteri stabiliti nel presente articolo 4 ai fini della determinazione dei Corrispettivi dell'esercizio 2019 e seguenti

#### Art. 5 Oneri pregressi relativi ai contenitori EASY

5.1 In riscontro all'istanza di SEI per il riconoscimento di una maggiorazione del corrispettivo applicato negli esercizi dal 2014 al 2017 per i servizi di svuotamento dei contenitori Easy (identificabili anche come Campane di tipo "Nord Engineering") installati in tre Comuni del Valdarno, sostenendo l'applicazione con decorrenza sin dal 2014 del parametro di produttività stabilito con la Determina del Direttore generale dell'Autorità n. 115 del 24.10.2018, ATO eccepisce l'oggettiva impossibilità di accogliere l'istanza in quanto:

- a) Negli atti di gara (FAQ 11 - risposta ATO Prot. 924 del 04.06.2012 a richiesta RTI Progetto SE del 25.05.2012) è stato precisato che il servizio di raccolta stradale delle campane di tipo Nord Engineering, presenti sul territorio come mostrato dalla cartografia di ricognizione, "*è codificato analogamente al servizio di raccolta dei Cassonetti Grandi con Laterale Grande*", e pertanto gli Accordi di conciliazione non possono diversamente disciplinare una fattispecie già puntualmente disciplinata dagli atti di gara

- b) I parametri di produttività di cui alla Determina del Direttore generale dell'Autorità n. 115 del 24.10.2018 sono stati determinati con riferimento a nuove attrezzature informatizzate e non sono quindi applicabili ad attrezzature non informatizzate

5.2 SEI prende atto delle eccezioni sollevate da ATO e rinuncia all'istanza

#### Art. 6 Costi di acquisto dei sacchi per servizi domiciliari dell'anno 2014

6.1 Le Parti danno atto che nell'esercizio 2014 le forniture di materiali di consumo (sacchi e mastelli) destinate ai servizi domiciliari non erano ricomprese nel perimetro dei servizi oggetto del Corrispettivo d'Ambito e pertanto devono essere remunerate a SEI con autonoma imputazione.

6.2 Il Gestore produce pertanto sotto la sua responsabilità un Prospetto (Allegato 5) contenente per ciascun Comune le somme per fatture da emettere da parte di SEI Toscana per le forniture di cui al punto 6.1

6.3 ATO riconosce che l'importo totale risultante dal Prospetto di cui all'Allegato 5, pari a € 474.836 + IVA, concorrerà a formare il Credito vantato dal Gestore ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, salvo successiva rettifica entro il 30.0.2019 per tener conto degli esiti delle verifiche in corso che il Comitato di conciliazione si impegna a completare entro tale data:

- per l'esatta quantificazione, in aumento dell'importo sopra indicato, del credito, pari a € 373.037 + IVA, vantato da SEI nei confronti del Comune di Grosseto, che aveva a suo tempo formulato un'espressa contestazione,
- sulla posizione di altri Comuni ad oggi non noti che, in riscontro ad apposita ricognizione avviata da ATO in data 29.04.2019, dimostrassero entro il 15.05.2019 di aver a suo tempo espressamente e formalmente formulato contestazioni relative all'effettiva consegna dei materiali, in diminuzione dell'importo sopra indicato

#### Art. 7 Costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura

7.1 In riscontro all'istanza di SEI per il riconoscimento dei Costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, ATO eccepisce l'oggettiva impossibilità di accogliere l'istanza in quanto:

- il primo Accordo conciliativo sottoscritto in data 13.11.2018 ha riconosciuto a SEI per gli esercizi 2016 e 2017 la somma onnicomprensiva di € 3.380.000 per la definizione bonaria di tutte le questioni (ad eccezione della sola tariffa per l'utilizzo dell'impianto di Ischia di Crociano) sollevate nei ricorsi al TAR avverso la determinazione del Corrispettivo relativo a tali annualità, tra le quali anche l'istanza di riconoscimento dei Costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura
- in generale, e quindi anche per l'esercizio 2015, non sussistono i presupposti per il riconoscimento a SEI di un corrispettivo per la gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura considerato che il gestore dell'impianto medesimo si dichiara disponibile alla gestione in proprio dei metalli suddetti senza alcun onere a carico dell'Autorità, come formalizzato con proposta di cui alla Nota Prot. 283 del 30.11.2017 di Futura Spa, indirizzata per conoscenza anche a SEI, ed accolta dall'Autorità con Nota Prot. 5949 del 28.12.2017

7.2 SEI prende atto delle eccezioni sollevate da ATO e rinuncia all'istanza

7.3 Le parti danno atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2.5 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015 per la determinazione del Corrispettivo di consuntivo 2014, tra gli elementi di rettifica del Corrispettivo definitivo di preventivo per tale esercizio non è compresa alcuna voce relativa ai Costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura

#### Art. 8 Riconoscimento costi fideiussione impianti per l'anno 2015

8.1 In riscontro alla richiesta di cui alla nota SEI prot. 2261 del 27.03.2019 per il riconoscimento dei costi delle Fidejussioni impianti per l'anno 2015 per € 98.699,50, coerentemente con il riconoscimento dei costi delle fideiussioni ad

esito dell'accordo di conciliazione del 13 novembre 2018, ATO ritiene di poter accogliere l'istanza in quanto coerente con quanto nel richiamato primo accordo conciliazione con effetto sugli esercizi 2016 e 2017.

8.2 L'importo di cui al comma 8.1 concorrerà pertanto a formare il Credito vantato dal Gestore stesso ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale

#### Art. 9 Revisione delle previsioni dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015

Le Parti concordano di modificare e integrare le previsioni dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015 nei termini di seguito indicati:

*3.3 Le Parti danno atto e riconoscono - ed il Gestore Unico, in particolare, accetta espressamente - che la differenza tra quanto i Comuni avrebbero dovuto versare a titolo di Corrispettivo Definitivo del Servizio di Ambito di Preventivo riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 2 del presente accordo e di Corrispettivo del Servizio di Ambito di Consuntivo riconosciuto al Gestore Unico determinato ai sensi del Contratto di Affidamento, Accordo Integrativo e art. 2 del presente accordo per gli anni 2015-2017 e quanto andranno effettivamente a corrispondere al Gestore Unico nel periodo 2014-2017, sulla base dei precedenti punti 3.1 e 3.2, costituisce un credito vantato dal Gestore Unico. ~~che le Parti concordano di definire sin d'ora nel rispetto della disciplina in tema di revisione prevista nel Contratto di Affidamento in termini di prolungamento della originaria durata della concessione secondo modalità e termini che tengano in considerazione i criteri attualmente definiti dal DPR. n. 158/1999~~*

*3.4 L'Autorità si impegna a far accollare il debito nei confronti del gestore unico di cui al punto 3.3 al gestore subentrante nella concessione, prevedendolo nella futura procedura di affidamento come onere a carico dell'affidatario,*

*da regolare per cassa in un arco pluriennale non superiore a 3 anni e con rilascio di fideiussioni a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.*

*3.5 In caso di subentro nella concessione di una pluralità di gestori, ciascuno con riferimento ad uno o più Comuni dell'attuale ambito ATO Toscana Sud, il debito di cui al punto 3.4 sarà ripartito tra i gestori subentranti in proporzione all'incidenza dei Comuni da essi rispettivamente serviti sul totale dell'attuale ambito ATO Toscana Sud, misurata con riferimento al valore medio dei Corrispettivi comunali applicati nel quadriennio 2014-2017, come stabiliti dalle delibere dell'Assemblea di ATO di approvazione dei Corrispettivi comunali oggetto di fatturazione negli esercizi in questione.*

#### Art. 10 Metodologia di determinazione delle componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015,2016 e 2017

10.1 Le parti danno e riconoscono che ai fini della determinazione del Corrispettivo di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 si procederà secondo criteri e modalità diversificate con riferimento a:

- a) Componenti per le quali il consuntivo è convenzionalmente posto pari al preventivo (accantonamento fondo svalutazione crediti, oneri subentro SSR, rettifica gestione Sieanambiente 2013, Costi d'uso del capitale per interventi di realizzazione/adeguamento SSR, passaggio di proprietà degli automezzi)
- b) Componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione diretta delle quantità di flussi di rifiuti trattati (trasporti primari e secondari, gestione stazioni di trasferta, avvio a recupero energetico del CDR/CSS, corrispettivi di valorizzazione delle raccolte differenziate al netto degli oneri di smaltimento dei relativi scarti a carico del Gestore Unico, costi trattamento rifiuti conferiti all'impianto di Ischia di Crociano, conguaglio per il solo

esercizio 2017 dovuto a SEI Toscana per l'eccedenza degli importi ad essa fatturati dal Gestore Impianti TB, e – limitatamente all'Ecotassa – dal gestore CSAI, rispetto al corrispettivo di preventivo riconosciuto a SEI Toscana)

- c) Componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione di elementi puntuali di rendicontazione economica (ricavi derivanti dalla vendita dei materiali da raccolta differenziata e contributi CONAI, costi indiretti di gestione delle SSR, costi di trattamento del Verde a mercato, oneri della procedura di gara, costi di gestione delle discariche post mortem, fornitura e distribuzione beni di consumo per l'anno 2017, i cosiddetti "Crediti verso SEI")
- d) Altre componenti (Raccolta, Spazzamento, Servizi Accessori, Servizi di prelievi e guardiania SSR)

10.2 Per la Consuntivazione delle Componenti di cui ai punti b) e c) si procederà ad una determinazione analitica dei rispettivi valori riconosciuti nel Corrispettivo di consuntivo, in applicazione del contratto di servizio e degli atti di gara ed in base agli elementi puntuali rilevati a consuntivo

10.3 Per la Consuntivazione delle componenti di cui al punto d), considerate le motivazioni addotte nella Nota di SEI prot. 2381 dell'01.04.2019, si procederà ad una determinazione forfettaria dei rispettivi valori riconosciuti nel Corrispettivo di consuntivo, calcolata applicando uno scarto percentuale, che sarà definito dalle parti in sede di Consuntivazione, ai valori delle predette componenti risultanti in ciascun esercizio (come riportati nell'Allegato 6) nelle Determinazioni del Direttore Generale di ATO Toscana Sud N. 26/2016 e N. 41/2019, che hanno approvato rispettivamente il Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2015 e il Corrispettivo di Preventivo degli esercizi 2016 e 2017, per le finalità precisate negli atti richiamati.

Art. 11 Ricognizione degli oneri di gara di cui al punto (xii) dell'art. 3.2 dell'Accordo Integrativo del 24.12.2013

11.1 Con riferimento alla somma di complessivi € 488.000 da riconoscere a SEI, a titolo di oneri per la procedura di gara, ai sensi del punto (xii) dell'art. 3.2 dell'Accordo Integrativo del 24.12.2013 le parti riconoscono che:

- a. la somma di € 320.000 relativa all'annualità 2013 è ricompresa nel Corrispettivo Definitivo di Preventivo dell'esercizio 2014 condiviso dalle parti ai sensi dell'art. 2.1 dell'Accordo Pluriennale del 15.11.2015
- b. sono stati già erogati ai beneficiari i pagamenti di complessivi € 320.000 previsti per l'annualità 2013 a titolo di “oneri tecnici e legali per redazione Convenzioni impianti fuori perimetro”, “Commissari di gara”, “Responsabile Unico Procedura di gara”, “Supporto tecnico e legale RUP” e che quindi nulla è più dovuto da SEI Toscana per tale annualità
- c. nel Corrispettivo di consuntivo 2015 dovrà essere imputata la somma di euro 60.000 a titolo di “Spese amministrative” previste per l'annualità 2014, che SEI si impegna ad erogare ad ATO entro 15 giorni dalla data di efficacia della Consuntivazione 2015
- d. la somma di € 108.000 prevista per l'annualità 2014 a titolo di residuo pagamento per “Commissari di gara” non è ad oggi stata erogata e pertanto, essendo venuti meno i presupposti per il suo pagamento, non sarà ricompresa nel Corrispettivo di consuntivo 2015

11.2 Le parti danno atto che nella definizione di “Spese amministrative” di cui al punto 11.c) possano venir ricompresi anche gli incentivi per le attività di direzione dell'esecuzione del contratto affidate dall'ATO ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 a propri dipendenti nominati successivamente alla stipula del presente Accordo ed ai loro collaboratori

Art. 12 Impegni delle parti

1. Le parti ribadiscono l'impegno già presente nel primo Accordo di conciliazione al comma 2 art 1 di definire con effetti al bilancio 2018 di Sei Toscana i corrispettivi di consuntivi degli esercizi [2014](#), [2015](#), [2016](#) e 2017. Le parti

ritengono di poter addivenire ad un complessivo accordo entro il mese di maggio 2019 ad eccezione delle sole componenti di cui al punto d) dell'art. 10.1 da definire entro il 31.12.2019.

2. Le parti convengono che per i Comuni della Val di Cornia la consuntivazione degli esercizi 2016 e 2017 di cui al comma 1) sarà effettuata con gli stessi criteri e con gli stessi effetti disciplinati dal presente Accordo conciliativo, mentre la consuntivazione degli esercizi successivi sarà effettuata secondo la disciplina prevista dal Contratto di Servizio come per gli altri Comuni dell'Ambito, calcolando il conguaglio con riferimento agli importi del Corrispettivo di Preventivo utilizzato a fini PEF/TARI stabiliti per gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 dall'art. 6 del primo Accordo di conciliazione
3. Le parti si impegnano a recepire i contenuti del presente Accordo, entro 60 giorni dalla sua stipula, in un Atto integrativo del Contratto di servizio e dei successivi Atti integrativi già sottoscritti, da stipulare nelle forme adottate per i medesimi.

Si allegano i verbali delle riunioni del Comitato.

Il presente accordo, che si compone di pagine     e righe     , comprese le sottoscrizioni, viene redatto in tre esemplari.

Siena, ....

Il Presidente Avv. Fausto Baldi

Il Componente di parte SEI, Dott. Alfredo Rosini

Il Componente di parte ATO, Dott. Paolo Diprima

---

Allegato a proposta di Delibera ODG 03 "Approvazione del Secondo Accordo conciliativo con il Gestore Unico ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio"

**RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**LE QUESTIONI PENDENTI PER LA CONSUNTIVAZIONE DEGLI ESERCIZI 2014, 2015, 2016 E 2017**  
**E I CONTENUTI DELL'IPOTESI DI ACCORDO CONCILIATIVO**

**PREMESSA**

**LE QUESTIONI PENDENTI**

1. La Consuntivazione del primo quadriennio della Concessione e la regolazione dei relativi effetti mediante il riconoscimento di un Credito "in monte" a fine concessione
2. Ritardi nei pagamenti del Corrispettivo e morosità tollerata
3. Altri temi oggetto della richiesta di procedura conciliativa

**I CONTENUTI DELL'IPOTESI DI ACCORDO CONCILIATIVO**

1. La regolazione del Credito di fine concessione
2. La regolazione degli effetti dei ritardati pagamenti
3. La definizione degli Altri temi oggetto della richiesta di procedura conciliativa

---

## PREMESSA

Si ricorda che in data 13 novembre 2018 è stato sottoscritto un primo Accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio, tra l'Autorità e il Gestore Unico per la definizione bonaria delle questioni sollevate da SEI Toscana nei ricorsi avanti al TAR Firenze avverso le delibere di approvazione del Corrispettivo di Preventivo 2016, 2017 e 2018.

Nell'art. 1 comma 2 del primo Accordo di conciliazione si prevede che l'Autorità e SEI Toscana si orientino *al raggiungimento di un Accordo, con effetti sul bilancio 2018 di SEI Toscana e da sottoscrivere indicativamente entro il mese di febbraio, per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio.*

Le parti hanno pertanto avviato le attività propedeutiche alla consuntivazione degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, rilevando peraltro alcune questioni controverse che richiedono una definizione conciliativa finalizzata a pervenire ad una consuntivazione condivisa che prevenga il rischio di ulteriori impugnative della delibera dell'Assemblea di ATO di approvazione della consuntivazione stessa.

Parallelamente sono state avviate le attività finalizzate a pervenire ad un testo condiviso del Regolamento per il Controllo della Gestione, la cui sottoscrizione da parte di SEI Toscana è stata posta quale condizione per l'accordo sulla conciliazione in tempo utile per l'approvazione del bilancio SEI 2018 (e quindi entro metà maggio 2019).

In questo contesto negoziale tra l'Autorità e il Gestore è stato riavviato il tentativo di pervenire ad un accordo sui ritardati pagamenti dei Corrispettivi a carico dei Comuni e sui relativi effetti, con l'obiettivo di evitare l'applicazione di interessi moratori da imputare sui bilanci comunali per le partite pregresse e per quelle regolarizzate nel breve termine.

Con Nota Prot. 1802 dell'11.03.2019 il Presidente di SEI Toscana ha pertanto chiesto l'attivazione di una seconda procedura conciliativa ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio, per una definizione condivisa dei temi pendenti rilevanti per la Consuntivazione degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché della questione dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi a carico dei Comuni, nominando il Direttore Generale quale proprio rappresentante nel Comitato di conciliazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Autorità nella riunione del 20.03.2018 ha aderito alla richiesta di conciliazione, nominando il Direttore Generale quale proprio rappresentante nel Comitato di conciliazione.

E' stato confermato come membro indipendente e Presidente del Comitato di conciliazione l'avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza, che ha già ricoperto tale incarico nella precedente procedura conciliativa.

Il Comitato di conciliazione, ad esito di un'approfondita istruttoria tecnica e di un serrato negoziato tra il rappresentante dell'Autorità e quello del Gestore sotto la supervisione giuridica del Presidente indipendente, è pervenuta ad un'ipotesi di Accordo che viene ora sottoposto ai rispettivi organi deliberanti.

## **LE QUESTIONI PENDENTI**

### **1. LA CONSUNTIVAZIONE DEL PRIMO QUADRIENNIO DELLA CONCESSIONE E LA REGOLAZIONE DEI RELATIVI EFFETTI MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO DI UN CREDITO "IN MONTE" A FINE CONCESSIONE**

Nella regolazione ordinaria della Concessione ATO Toscana Sud, il Corrispettivo a carico di ciascun Comune, rilevante ai fini del PEF TARI, viene determinato a preventivo da una delibera approvata dall'Assemblea d'Ambito, sulla base dei servizi programmati del gestore e dei relativi costi standard.

Tale corrispettivo comunale di preventivo viene rettificato a consuntivo sulla base dei servizi effettivamente prestati, con effetti sul Corrispettivo del secondo anno successivo del singolo Comune.

Con l'Accordo Pluriennale del 16.11.2015 tra l'Autorità e il Gestore, approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 24 del 22.12.2014, è stato previsto un meccanismo in deroga del calcolo della consuntivazione e della regolazione dei relativi effetti, con importanti conseguenze la cui comprensione è essenziale per valutare i contenuti dell'accordo conciliativo.

Secondo l'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale, per il primo quadriennio della concessione gli effetti economici della consuntivazione, a titolo di conguaglio rispetto al Corrispettivo già fatturato in quegli anni ai Comuni, sono regolati mediante un prolungamento della durata della concessione.

L'Accordo Pluriennale presume che il conguaglio Consuntivo/preventivo sia a favore del Gestore, che viene compensato con un allungamento della concessione, in quanto nel quadriennio 2014-2017 il Corrispettivo imputato sui PEF/TARI, calcolato con metodo forfettario, è stato significativamente inferiore al rispettivo Preventivo di competenza, per effetto di un precedente Accordo sottoscritto il 24.12.2013, onde calmierare le tariffe nella fase di avvio della concessione.

Da tale impostazione derivano le due seguenti importanti conseguenze:

- poiché il prolungamento della concessione non può che essere della stessa durata per tutti i Comuni, viene meno ogni distinzione degli effetti della consuntivazione 2014-2017 per singolo Comune, con conseguente rilevanza dei conguagli Consuntivi/preventivi solo "in monte" per l'intero Ambito
- poiché la regolazione del conguaglio a favore del Gestore avviene mediante un prolungamento della concessione, il suo Credito, come determinato per effetto della consuntivazione, sarà esigibile solo alla scadenza della concessione stessa a fine 2033

Il prolungamento della concessione previsto dall'Accordo del 2015 si presta peraltro a contestazioni di illegittimità, sia per la sua incerta riconducibilità alle fattispecie consentite dalla normativa, sia per la mancata definizione di un criterio di computo di tale prolungamento in rapporto al Credito spettante al Gestore Unico, aggravata dall'assenza di un piano economico-finanziario della Concessione a base di gara che ne potesse consentire il calcolo in via indiretta.

Il prolungamento della concessione previsto dall'art. 3.3 dell'Accordo conciliativo genera quindi un'indeterminatezza della durata della stessa, che presenta profili di dubbia legittimità rilevati anche dall'ANAC, che occorre definire prima della quantificazione del Credito risultante dalla Consuntivazione del primo quadriennio 2014-2017.

## 2. RITARDI NEI PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO E MOROSITÀ TOLLERATA

L'art. 58.2 del Contratto di Servizio del 27.3.2013 tra Autorità ATO Toscana Sud e SEI Toscana dispone all'art. 58.2 (come novellato dall'accordo integrativo del 24.12.2013) che *"Il Corrispettivo del Servizio d'ambito sarà corrisposto dalle Amministrazioni comunali facenti parte dell'AO in dodici rate mensili. Il pagamento da parte dell'Amministrazione comunale avverrà entro 60 giorni dall'emissione di fattura da parte del gestore."*

Il Contratto di Servizio disciplina poi gli effetti del ritardato pagamento con le seguenti disposizioni:

- art. 60.1: *"in caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte dei Comuni ...il Gestore avrà diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge."*
- art. 60.2: *"l'Autorità si impegna in ogni caso a sollecitare l'Amministrazione comunale morosa affinché provveda celermente al relativo pagamento"*
- art. 61.1: *"Entro il termine della Fase Transitoria l'Autorità d'Ambito ...provvederà alla quantificazione ... della morosità tollerata"*

Con la delibera N. 8 del 16.05.2014 l'Assemblea aveva stabilito di non computare gli interessi moratori all'interno del Corrispettivo d'Ambito, ma di *"disporre in ogni caso che sia confermata ogni previsione concernente il riconoscimento – a consuntivo e a carico dei singoli Comuni morosi – del concreto tasso di morosità riscontrato e che dunque detta componente venga riconosciuta al Gestore Unico secondo i termini di legge previsti nei casi di ritardo oltre i tempi di pagamento previsti ai sensi dell'art.5.1 dell'Accordo Integrativo e previa verifica da parte dell'Autorità"*;

Acclarato che ai sensi di contratto il ritardato pagamento delle fatture comporta l'applicazione di interessi di mora, è rilevante definire la metodologia di loro calcolo, ed in particolare accertare se a questa transazione si applichino o meno le disposizioni del Dlgs 231/2002, che all'art. 5 fissano gli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti.

Applicando il tasso previsto dal Dlgs 231/2002 gli interessi moratori maturati al 31/3/2019 ammonterebbero infatti a circa 7 milioni di euro

Si richiama al riguardo l'articolato parere dell'avv. Antonio Mancini (Avvocato dello Stato in quiescenza) consulente legale dell'Amministrazione Straordinaria del Gestore Unico nominata dal Prefetto d'intesa con ANAC, trasmesso ai Comuni con nota Prot. n. 1518 del 6 aprile 2018 che conclude affermando che:

- *la concessione 27.3.2013 del servizio pubblico di raccolta di rifiuti affidato dall'ATO Toscana sud alla SEI srl, in quanto concessione regolata dall'art. 156 del Dlgs 163/2006, costituisce una "transazione commerciale" alla quale si applicano le disposizioni del Dlgs 231/2002, in forza dell'art. 1 del Dlgs stesso.*
- *di conseguenza i debiti dei Comuni nei confronti di SEI srl, derivanti dalla concessione del servizio di raccolta rifiuti 27.3.2013 si accrescono degli interessi moratori di cui al dlgs 231/2002, qualora le fatture della SEI srl relative al pagamento dei corrispettivi concessori non siano pagate nel termine.*

L'applicazione del Dgs 231/2002 alle transazioni commerciali degli Enti pubblici è stata recentemente confermata dalla Legge 145/2018 (comma 859).

L'eventuale ricorso di SEI Toscana ad un riconoscimento giudiziale del diritto agli interessi moratori calcolati ai sensi del Dlgs 231/2018 presenta quindi oggettivi profili di rischio di soccombenza per i Comuni.

Per prevenire tali rischi l'Assemblea d'Ambito, con delibera n. 14 del 23.04.2018, aveva dato mandato al Direttore Generale di attivare apposito confronto con il Gestore Unico finalizzato a presentare una proposta di accordo conciliativo in materia di riconoscimento ed eventuale applicazione degli interessi di mora pregressi e futuri, per il ritardato pagamento del Corrispettivo a carico dei singoli Comuni rispetto ai termini previsti dall'art.5.1 dell'Accordo Integrativo.

L'individuazione di una soluzione condivisa è stata peraltro finora ostacolata dalle riserve espresse dai Comuni in ordine all'imputazione di interessi di mora a carico del bilancio comunale.

Con Nota Prot. 8451 del 13.12.2018 (ns. Prot. 5854/2018) SEI Toscana ha comunicato all'Autorità che, nonostante i costanti solleciti, perdura una significativa morosità in capo ad alcuni Comuni e che gli interessi di mora maturati, calcolati ai sensi del Dlgs 231/2002, ammontano complessivamente a circa 6,65 milioni di euro.

Con l'occasione il Gestore Unico ha chiesto formalmente all'Autorità di adempiere ai propri impegni stabiliti dal Contratto di Servizio, sia per la sollecitazione nei confronti dei Comuni morosi ai sensi dell'art. 60.2 sia per la determinazione della morosità tollerata ai sensi dell'art 61.1.

Ora, nella richiesta di attivazione della procedura conciliativa di cui alla Nota Prot. 1802 dell'11.03.2019 il Presidente di SEI Toscana propone che le questioni relative agli interessi moratori possano essere oggetto di determinazione della Commissione di Conciliazione.

Alla luce dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussista un obiettivo interesse dell'Autorità, per conto proprio e soprattutto per conto dei Comuni, a definire bonariamente la questione dei ritardati pagamenti.

### 3. ALTRI TEMI OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PROCEDURA CONCILIATIVA

Nella richiesta di attivazione della procedura conciliativa di cui alla Nota Prot. 1802 dell'11.03.2019 il Presidente di SEI Toscana, oltre al tema principale della morosità, propone di demandare al Comitato di Conciliazione la definizione condivisa dei seguenti altri aspetti oggetto di istanze del Gestore di riconoscimento nel Corrispettivo:

- Riconoscimento di una maggiorazione per servizi notturni e domenicali, di cui alla Nota Prot. n.386/2019/CGE-U del 18.01.2019
- Riconoscimento di un compenso per i trasporti di scarti di lavorazione delle raccolte differenziate di cui alla Nota prot. 281/2019 del 15.01.2019

- Riconoscimento del parametro di produttività per contenitori EASY di cui alla Nota prot. 1360 del 27.02.2019
- Riconoscimento dei costi di acquisto dei sacchi per servizi domiciliari dell'anno 2014 come da Nota prot. 1008/2019 dell'11.02.2019
- Riconoscimento dei costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura
- Ulteriori elementi che potrebbero emergere dal lavoro del tavolo, che sono poi stati individuati;
  - o nel riconoscimento anche per l'esercizio 2015 del costo delle fidejussioni a favore dei gestori degli impianti, in analogia a quanto riconosciuto nel primo accordo conciliativo per gli esercizi 2016 e 2017
  - o nella definizione di una metodologia condivisa di determinazione delle componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017
  - o nella ricognizione degli oneri di gara posti a carico del Corrispettivo dell'esercizio 2014 e 2015

---

## **I CONTENUTI DEL SECONDO ACCORDO CONCILIATIVO**

### **1. LA REGOLAZIONE DEL CREDITO RISULTANTE DALLA CONSUNTIVAZIONE**

Nell'ipotesi di Accordo conciliativo, le parti convengono di apportare una profonda revisione dell'art. 3.3 dell'Accordo pluriennale che regola il Credito risultante dalla differenza, che si presume a favore di SEI, tra il Corrispettivo consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 e il Corrispettivo forfettario imputato nei PEF TARI dei Comuni in quegli esercizi.

La revisione ha lo scopo di ripristinare la certezza della durata della concessione, per superare i rischi di illegittimità insiti nel prolungamento della concessione e nell'indeterminatezza della sua durata.

Resta salvaguardato il principio, a favore dei Comuni, che il Credito di SEI derivate dalla consuntivazione 2014-2017 sarà esigibile solo alla cessazione della concessione.

Secondo l'ipotesi di accordo, la regolazione del Credito a fine concessione avverrà peraltro non con il prolungamento della concessione, che torna quindi ad avere una durata certa, ma mediante l'accollo del debito nei confronti del gestore attuale in capo al gestore subentrante nella concessione, prevedendolo nel futuro affidamento come onere a suo carico (art. 9).

In particolare nel nuovo affidamento sarà previsto che il gestore subentrante sia tenuto a rimborsare per cassa il credito di SEI in un arco pluriennale non superiore a 3 anni e con rilascio di fidejussioni a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.

Viene poi prevista una clausola da attivare nel caso in cui in futuro intervenissero modifiche alla normativa regionale che facessero venir meno l'obbligo di un unico Gestore per l'intero Ambito, o ripeterimetrassero gli ambiti toscani, con conseguente accollo del debito verso SEI da ripartire tra una pluralità di gestori subentranti.

In tal caso la ripartizione dell'accollo tra i gestori subentranti verrebbe fatta in proporzione all'incidenza dei Comuni da essi rispettivamente serviti sul totale dell'attuale ambito ATO Toscana Sud, misurata con riferimento al valore medio dei Corrispettivi comunali applicati nel quadriennio 2014-2017.

Anche nel nuovo meccanismo di regolazione del Credito deriva comunque la conseguenza per cui gli effetti della consuntivazione 2014-2017 sono applicati "in monte" per l'intero Ambito, senza quindi autonoma rilevanza per singolo Comune.

Alla luce della nuova impostazione del meccanismo di regolazione del credito risultante dalla consuntivazione, le soluzioni negoziate dall'Autorità nei vari punti dell'ipotesi di Accordo di conciliazione vanno valutate distinguendo tra:

- gli effetti sul credito di fine concessione imputabili a questioni pregresse maturate nel quadriennio 2014-2017 (ed in alcuni casi anche agli esercizi 2018 e 2019)
- gli effetti, molto più contenuti, che si rifletteranno anche sui Corrispettivi dei prossimi anni

---

**2. LA REGOLAZIONE DEGLI EFFETTI DEI RITARDATI PAGAMENTI E DELLA MOROSITÀ TOLLERATA**

Per addivenire ad ogni ipotesi di Accordo con SEI sugli interessi moratori, ATO ha posto le seguenti condizioni:

- a) introduzione di un periodo di franchigia dalla scadenza dei termini di pagamento delle fatture, in cui non si applicano gli interessi moratori se il pagamento avviene entro tale scadenza
- b) rinuncia di SEI a qualsiasi pretesa di interessi moratori, da imputare a carico dei bilanci comunali, maturati sui ritardati pagamenti di fatture che siano regolate entro il 31.12.2019.

Le condizioni sono state accolte da SEI, nei termini di seguito indicati (art.2):

- a) Ai fini della quantificazione della Morosità tollerata ai sensi dell'art. 61.1 del Contratto, si conviene di non applicare interessi di mora per le fatture regolate entro 60 giorni ("Periodo di franchigia") dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture emesse da SEI (e quindi entro 120 giorni dall'emissione della fattura), sia per il pregresso che per il futuro.

Per le fatture pagate in questo Periodo di franchigia si applica la sola rivalutazione monetaria, calcolata al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) dell'anno di competenza, come pubblicata dal MEF (non inferiore al TIP del 2018 pari all'1,0%), che viene imputata ad incremento del Corrispettivo di consuntivo dell'esercizio di riferimento della fatturazione

Per le sole fatture pagate dopo 120 giorni dalla loro emissione si applicano gli interessi moratori (che decorrono dalla scadenza del pagamento della fattura) calcolati ai sensi del Dlgs 2002/2012 (otto punti oltre il tasso di riferimento BCE), salvo che per le fatture regolate entro il 31.12.2019 per cui si applicano le regole di cui al successivo punto b).

Ove maturassero, gli interessi moratori vanno pagati a SEI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione.

- b) Per i pagamenti ritardati di fatture che siano regolate entro il 31.12.2019, si applicano:
  - per i pagamenti effettuati nel periodo di franchigia (60 giorni): la sola rivalutazione monetaria calcolata al TIP
  - per i pagamenti effettuati dopo il periodo di franchigia: Interessi Compensativi (non Moratori) calcolati al tasso previsto negli atti di gara per il costo del capitale (Rendistato + 2 punti percentuali, pari al 5,35%)

L'importo complessivo di rivalutazione monetaria ed Interessi Compensativi (pari nel complesso a circa 3,4 milioni fino al 31.03.2019) non sarà addebitato a carico dei PEF comunali ma verrà imputato al Credito che a fine concessione spetterà a SEI Toscana

Per gli effetti dei ritardati pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019, che incidono sui PEF o sui bilanci dei singoli Comuni, l'Accordo avrà efficacia solo nei confronti dei Comuni che vi aderiranno con delibera del proprio Consiglio comunale da adottare entro il 31/12/2019.

Resta invece sospesa, fino ad apposita distinta delibera dell'Assemblea di ATO, l'efficacia della parte dell'Accordo relativa alla definizione bonaria degli effetti dei ritardati pagamenti effettuati entro il 31.12.2019, la cui inclusione nella Consuntivazione 2014-2017 richiede necessariamente una trattazione in "monte" con la formazione di un credito indistinto del Gestore da regolare a fine Concessione.

Tale successiva distinta delibera dell'Assemblea di ATO, che darebbe efficacia alla parte dell'Accordo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi pregressi, potrà essere approvata nella stessa seduta che approva l'Accordo, o anche in una seduta successiva entro il termine del 31.12.2019, decorso il quale questa parte dell'Accordo decadrà.

### **3. LA DEFINIZIONE DEGLI ALTRI TEMI OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PROCEDURA CONCILIATIVA**

#### **3.a Riconoscimento di una maggiorazione per servizi notturni e domenicali (art. 3)**

Nell'ipotesi di accordo si da atto che negli atti di gara il calcolo del costo standard del personale assunto a riferimento per il calcolo del Corrispettivo riconosciuto a SEI fa riferimento al costo del personale utilizzato in orari diurni e i giorni lavorativi.

Mancando invece la disciplina del riconoscimento dei costi standard del personale utilizzato in orari notturni (dalle 22 alle 6) o in giornate festive (domeniche e festività), nell'ipotesi di accordo si riconosce che il costo standard del personale dipendente da SEI impiegato in:

- servizi notturni: sia aumentato in proporzione all'apposita indennità riconosciuta dal CCNL (che determina un incremento del costo orario pari a circa il 25%)
- giornate festive: sia aumentato in misura pari all'indennità per lavoro festivo prevista dal contratto di lavoro dei dipendenti, moltiplicata per il numero di giornate effettive di servizio festivo, dedotto il costo presunto per servizi festivi già implicito nelle tabelle di costo ministeriali su cui si basa il costo standard riconosciuto ai sensi degli atti di gara

A partire dal 2020 tali maggiorazioni del costo standard del personale incideranno sui Corrispettivi comunali a carico dei PEF TARI, ma solo se deriveranno da documentate richieste di servizi da parte dei Comuni, consapevoli dei maggiori costi dei servizi notturni e festivi .

Per il pregresso e fino al 31.12.2019, le maggiorazioni del costo standard del personale concorreranno a formare il credito di fine concessione, per un importo stimabile in circa 1,1 milioni di euro.

Principi analoghi sono applicati, ma con effetti economici molto più ridotti (0,1 milioni), ai servizi festivi richiesti da SEI ai gestori degli impianti e da questi ad essa fatturati.

---

**3.b Riconoscimento di un compenso per i trasporti di scarti di lavorazione delle raccolte differenziate (art. 4)**

Nell'ipotesi di accordo si da atto che negli atti di gara non è disciplinato il costo del trasporto degli scarti di lavorazione delle raccolte differenziate, dalle piattaforme di lavorazione agli impianti di destinazione, da riconoscere a SEI qualora gli scarti superino le soglie di tolleranza fissata negli di gara.

Tal costo viene riconosciuto in misura corrispondente all'applicazione di parametri definiti a seguito di rilevazioni campionarie condotte sulle quantità medie trasportate per ogni carico/viaggio e precisamente:

- alle quantità risultanti da una rilevazione campionaria condotta da SEI nell'esercizio 2015 applicata alle quantità trasportate negli esercizi fino al 2018, i cui effetti economici concorreranno a formare il credito di fine concessione, per un importo stimabile in circa 0,5 milioni di euro.
- alle quantità risultanti da una rilevazione campionaria che sarà condotta d'intesa tra Autorità e gestore, con parametri diversificati per frazione di raccolta differenziata che origina lo scarto, i cui effetti economici saranno imputati a carico del Corrispettivo per un importo stimabile in circa 0,1 milioni di euro annui.

**3.c Riconoscimento del parametro di produttività per contenitori EASY (art. 5)**

L'istanza del Gestore non è stata accolta in quanto trattasi di materia già disciplinata dagli atti di gara e quindi non derogabile dagli accordi conciliativi

**3.d Riconoscimento dei costi di acquisto dei sacchi per servizi domiciliari dell'anno 2014 (art. 6)**

Le parti danno atto che nel primo anno della concessione (2014) le forniture di materiali di consumo (sacchi e mastelli) destinate ai servizi domiciliari non erano ricomprese nel perimetro dei servizi oggetto del Corrispettivo d'Ambito e pertanto devono essere remunerate a SEI con autonoma imputazione.

Viene quindi riconosciuto il diritto di SEI al pagamento delle forniture, già oggetto di ripetute richieste ai Comuni, per un totale di 0,5 milioni di euro, salvo eventuali integrazione ad esito delle verifiche in corso sulla posizione del Comune di Grosseto che a suo tempo aveva formulato esprese contestazioni.

**3.e Riconoscimento dei costi di gestione dei metalli in uscita dall'impianto di Futura (art. 7)**

L'istanza del Gestore non è stata accolta in quanto trattasi di materia già disciplinata dal precedente accordo conciliativo

**3.f Riconoscimento anche per l'esercizio 2015 del costo delle fidejussioni a favore dei gestori degli impianti (art. 8)**

Vengono riconosciuti i costi sostenuti da SEI per le Fidejussioni impianti per l'anno 2015 coerentemente con il riconoscimento dei costi delle fidejussioni ad esito dell'accordo di conciliazione del 13 novembre 2018.

Gli effetti economici di tal riconoscimento concorreranno a formare il credito di fine Concessione per un importo stimabile in circa 0,1 milioni di euro annui.

**3.g Definizione di una metodologia condivisa di determinazione delle componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015,2016 e 2017 (art. 10)**

Le parti danno e riconoscono che ai fini della determinazione del Corrispettivo di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 si procederà secondo criteri e modalità diversificate con riferimento alle varie componenti che lo formano, secondo una metodologia simile a quella che le parti hanno già condiviso per la determinazione del consuntivo 2014 con l'Accordo Pluriennale del 16.11.2015.

Per le componenti relative ai flussi di rifiuti conferiti, alle raccolte differenziate ed alle Strutture di Supporto alla Raccolta, si procederà ad una determinazione analitica dei rispettivi valori, in applicazione del contratto di servizio e degli atti di gara ed in base agli elementi puntuali rilevati a consuntivo.

Per le componenti relative ai Servizi di raccolta e spazzamento, considerate le obiettive difficoltà di ricostruzione analitica di tutti i servizi effettivamente resi dal gestore nel quadriennio 2014-2017, stante l'assenza di sistemi di controllo della gestione, si procederà ad una determinazione forfettaria dei rispettivi valori riconosciuti nel Corrispettivo di consuntivo, calcolata applicando una detrazione percentuale, che sarà definita dalle parti in sede di Consuntivazione, al valore risultante per le predette componenti negli atti di ATO che hanno approvato il Corrispettivo di Preventivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Infine per alcune componenti minori, data la loro natura, si conviene di assumere come consuntivo lo stesso dato assunto a preventivo.

**3.h Ricognizione degli oneri di gara posti a carico del Corrispettivo dell'esercizio 2014 e 2015**

Si procede ad una ricognizione condivisa del riconoscimento degli oneri di gara nel Corrispettivo dell'esercizio 2014 e 2015, e dei pagamenti effettuati o ancora da effettuare da parte di SEI, da cui risulta un pagamento residuo di complessivi 60 mila euro per spese destinabili agli incentivi tecnici, da ripartirsi in un arco pluriennale, per le attività di direzione dell'esecuzione del contratto di servizio in capo a dipendenti non dirigenti dell'Autorità.

**Comitato di Conciliazione**

ai sensi dell'art. 82 del Contratto di servizio Gestione integrata rifiuti urbani ATO  
TOSCANA SUD

*Verbale riunione del 8 maggio 2019*

In data 8 maggio 2019, alle ore 15, presso la sede di SEI Toscana in Siena Via Simone Martini 57 si riunisce il Comitato di Conciliazione costituitosi a seguito dell'attivazione della Procedura conciliativa ai sensi dell'art. 82 del contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, nelle persone di:

Avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza, nominato congiuntamente dai rappresentanti delle parti rispettivamente con la richiesta SEI 11.3.2019 di attivazione della procedura e con la nota ATO 22.3.2019 di adesione, con le funzioni di Presidente, allegate al presente verbale;

Dott. Alfredo Rosini, Direttore Generale del Gestore Unico SEI Toscana Srl (Società) nominato con delibera del Consiglio di amministrazione 11.3.2019, allegata al presente verbale

Dott. Paolo Diprima, Direttore Generale dell'Autorità Ato Toscana (Autorità), nominato dal Consiglio Direttivo dell'Autorità, come comunicato con la nota 22 marzo 2019, prot. 1684, sopra indicata

Il Comitato dà atto che la presente riunione è stata convocata per i motivi di seguito rappresentati, indotti:

- da un lato dall'esigenza di modificare alcuni passaggi del testo condiviso nella precedente seduta del 4 aprile alla luce di subentrate valutazioni emerse presso le parti,
- dall'altro lato dall'istanza di valutazione di legittimità giuridica avanzata da alcuni Comuni su alcuni contenuti dell'accordo.

Sotto il primo profilo la nuova bozza dell'Accordo, allegata al presente verbale, recepisce l'istanza di ATO di considerare autonoma e scindibile la parte dell'Accordo relativa agli interessi mora pregressi di cui ai commi da 5 a 10 dell'articolo 2, stante

l'orientamento degli Organi di ATO – acquisita l'opinione dei Comuni partecipanti - di sottoporre alla prossima Assemblea convocata per il 16 maggio 2019 due distinte delibere, di cui la prima dedicata all'approvazione dell'Accordo nel suo complesso e la seconda finalizzata a rendere efficace la parte dello stesso che disciplina il trattamento degli interessi di mora pregressi.

Su istanza di SEI è stato peraltro precisato che, nel caso in cui non venisse approvata la parte dell'Accordo relativa ai ritardati pagamenti, SEI avrebbe titolo di pretendere anche giudizialmente il pagamento ai sensi del Dlgs 231/2002 degli interessi moratori, sia pregressi che futuri, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture, salvo la facoltà dei Comuni di opporsi a tale pretesa.

Sotto il secondo profilo alcuni Comuni, dopo aver esaminato la bozza del testo predetto trasmessa per la discussione nell'Assemblea convocata per il 18 aprile 2019 e in quella sede non trattata, hanno informalmente avanzato la richiesta :

- a) di esaminare la legittimità e validità del presente procedimento di conciliazione e del conseguente accordo raggiunto alla stregua di quanto previsto dall'art. 82 del Contratto di servizio 27.3.2013;
- b) di esaminare l'ammissibilità della modificazione del comma 3 art. 3 dell'Accordo integrativo 16.11.2015 nei termini definiti dal Secondo Accordo Conciliativo con l'accollo al gestore subentrante del credito di fine concessione in sostituzione della vigente previsione di prolungamento della durata della concessione;
- c) di valutare il rischio per i Comuni di essere costretti ad inserire nei PEF, relativi alle annualità successive alla fine dell'attuale concessione, l'ammontare dei rispettivi debiti derivanti dalla consuntivazione del primo quadriennio della concessione secondo la modalità di regolazione a carico del gestore subentrante nei termini definiti dal Secondo Accordo Conciliativo.

In supporto alle valutazioni espresse il Comitato da atto che su questi temi si è sviluppato un approfondito confronto con l'avv. Antonio Mancini, avvocato dello Stato in quiescenza, che assiste gli Esperti nominati dal Prefetto di Siena, d'intesa con

ANAC, nel Monitoraggio della concessione affidata a SEI Toscana ai sensi del comma 8 dell'art. 10 del DL 90/2014.

Si riportano pertanto di seguito gli esiti di tale confronto

1) Per quanto attiene alla legittimità e validità del presente procedimento di conciliazione, il Comitato, nel richiamare quanto già osservato sia in occasione del precedente accordo di conciliazione, sia nella predisposta bozza dell'accordo del 4.4.2019, ribadisce che il ricorso al procedimento disciplinato dagli artt. 82 e segg. del contratto di servizio è stato scelto e voluto dalle parti come modello di base per una celere soluzione di alcune specifiche questioni tra di loro insorte, con la previsione però di alcune modifiche; modifiche legittimamente apposte in ragione della libera e autonoma volontà negoziale delle parti medesime al riguardo. Il procedimento che ne risulta è da ritenersi a legittimo e assentibile dal momento che il modello procedimentale delineato dall'art. 82 del Contratto di Servizio è liberamente derogabile di comune accordo dalle parti, le quali in tal senso vi avevano già derogato al momento dell'attivazione della procedura, richiesta e accettata oltre il termine di 15 giorni dall'insorgere delle questioni controverse.

A ciò deve essere aggiunto che non esiste nel Contratto di servizio alcuna disposizione che vieti alle parti di risolvere consensualmente le proprie divergenze in forma diversa da quella regolata dall'art. 82 del Contratto di servizio.

Pertanto, una simile disposizione risulterebbe in contrasto con la libertà contrattuale e con l'art. 1965 c.c. secondo cui "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite".

Si deve anche aggiungere che l'art. 82 del Contratto di servizio stabilisce (comma 7 ultima parte) che le decisioni del Comitato di conciliazione, da assumere entro 15 giorni dalla attivazione, "costituiscono obblighi contrattuali per le parti".

La complessità ed il rilievo economico delle questioni sottoposte all'esame del Comitato di conciliazione, nel caso in esame, evidentemente inducevano l'ATO e SEI ad un procedimento di conciliazione diverso e più garantista degli interessi delle

parti le quali sono chiamate direttamente ad esprimere la propria adesione sulla proposta di accordo elaborata dal Comitato.

Quindi, in questo caso, gli obblighi contrattuali delle parti trovano fondamento proprio dall'incontro delle adesioni di ATO e SEI e non nella decisione, che avrebbe anche potuto essere assunta a maggioranza, del Comitato.

Quindi è legittima la proposta di conciliazione formulata dal Comitato, che non è ancora vincolante per le parti. Quanto proposto diverrà obbligatorio in forza di un vincolo contrattuale che si formerà solo a seguito dell'adesione alla proposta, o a seguito all'adesione ad eventuali modificazioni della proposta presentate dalle parti, di ATO e SEI.

2) Per quanto riguarda l'ammissibilità della modifica del disposto del comma 3 dell'art. 3 dell'Accordo Integrativo del 16.11.2015, si deve osservare che la previsione negoziale in questione, come attualmente configurata in termini di regolamento del credito di fine concessione mediante un prolungamento della durata della medesima, è praticamente inapplicabile, in quanto non stabilisce con precisione i criteri da adottare per stabilire la durata della dilazione del termine di scadenza della concessione.

Inoltre, la clausola è di dubbia legittimità, in quanto sostanzialmente modifica uno degli elementi essenziali, la durata della concessione, del contratto posto in gara.

La modificazione della clausola proposta dal Comitato di conciliazione, dunque, risulta quantomai opportuna in quanto ripristina il termine essenziale di durata della concessione come fissato nel bando di gara.

3) Il terzo punto ha per oggetto il differimento al termine della concessione del pagamento del credito maturato a favore dei SEI a seguito della consuntivazione del primo quadriennio 2014-2017, con il suo accollo in capo al gestore subentrante.

Il credito di fine concessione è stato finora regolato dal punto 3.3 dell'Accordo del 16.11.2015, che disciplina il trattamento della "Differenza tra quanto i Comuni

avrebbero dovuto versare a titolo di Corrispettivo Definitivo del Servizio di Ambito di Preventivo riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 2 dell'accordo 16.11.2015 e di Corrispettivo del Servizio di Ambito di Consuntivo riconosciuto al Gestore Unico determinato ai sensi del Contratto di Affidamento, Accordo Integrativo e art. 2 dell' accordo 16.11.2015 per gli anni 2015-2017 e quanto i Comuni andranno effettivamente a corrispondere al Gestore Unico nel periodo 2014-2017”.

Secondo la vigente disciplina il credito di fine concessione derivante dalla consuntivazione del quadriennio 2014-2017 dovrebbe, alla fine della concessione, essere convertito in prolungamento del rapporto concessorio secondo criteri peraltro né allora preventivati né ora preventivabili, sempreché la conversione di denaro in durata della concessione non sia nel frattempo dichiarata illegittima.

È evidente che, trattandosi di crediti del gestore derivanti da obbligazioni contrattuali SEI ha diritto a pretenderne l'adempimento, mediante pagamento in danaro o mediante altro corrispettivo contrattuale.

Il Comitato di conciliazione ha formulato una proposta per fissare nuove modalità per l'adempimento delle predette obbligazioni nei confronti di SEI, mediante il loro accollo al gestore subentrante nella titolarità della concessione, in sostituzione del prolungamento imprecisato della concessione con il positivo effetto di eliminare dubbi sulla durata della concessione, come trattato nel precedente punto 2).

La soluzione proposta dal Comitato di conciliazione prevede in particolare la modificazione dell'art. 3 comma 3 dell'Accordo integrativo 16.11.2015, con l'introduzione nel testo anche dei nuovi commi 4 e 5.

La soluzione elaborata dal Comitato non risulta incompatibile con i principi richiamati dalla Corte dei Conti in sede di controllo nel parere 1.3.2019, reso dalla Sezione della Basilicata al Comune di Atella.

La Sezione regionale in detto parere ha specificato che “dal principio stabilito dall'art. 1, comma 650, della L.n. 147/2013 (e cioè che la tariffa è commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria) si evince che i costi del servizio

–devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all'esercizio finanziario di competenza)-; ... in linea generale e salvo eccezioni che fossero previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell'esercizio di competenza, non possano essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di esercizi successivi”.

Il parere, tuttavia, non chiarisce quale trattamento debbano avere i costi non tempestivamente inseriti nel PEF di competenza.

Una risposta parziale è fornita nel parere Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., 8-9.5.2018, n. 139, il quale, dopo aver ribadito che “il piano finanziario della TARI - quando è adottato in conformità alle indicazioni del legislatore- deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili”, conclude “che qualora il Comune, a partire dall'anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d'ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della TARI come - costo del servizio-”.

Tali pareri risultano di difficile applicazione alla concessione di SEI.

Infatti, i PEF dei Comuni serviti sono formati sulla base dei Corrispettivi di preventivo, mentre l'ammontare dei corrispettivi effettivamente dovuti è successivamente stabilito nei Corrispettivi di consuntivo. Questi ultimi, pur senza tenere conto dei ritardi verificatisi negli anni passati, inevitabilmente possono essere calcolati solo al termine dell'anno di competenza, sicché i relativi risultati non possono che essere recepiti in un PEF diverso da quello dell'anno di competenza.

È dunque inevitabile che si realizzi uno sfasamento temporale tra inserimento contabile di un ipotizzato costo nel PEF e successiva verifica dell'ammontare effettivo del costo.

È certamente auspicabile, ma soltanto possibile, “che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa”, come vorrebbe la Sezione della Corte dei Conti della Basilicata. Da ciò il problema dell'inserimento dei costi eccedenti il PEF di competenza.

A parte questo rilievo, si deve riconoscere che nel caso di specie detto sfasamento è esplicitamente regolato dal comma 3 art. 3 dell'Accordo integrativo 16.11.2015 e, comunque, si è di fatto realizzato.

Pertanto, anche se si provvedesse senza indugi ad inserire nei prossimi PEF le quote non pagate risultanti dai Corrispettivi di consuntivo degli anni 2014-2017, si finirebbe per includere nei PEF di anno successivo i costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti non posti a carico degli utenti nell'esercizio di competenza.

Il lungo sfasamento temporale previsto dal predetto comma 3 art. 3 risulta essere stato introdotto a beneficio dei Comuni e da questi ricompensato con un prolungamento di durata della concessione.

Va ribadito che soltanto su tale forma di ricompensa incide la proposta conciliativa del Comitato.

Essa non riguarda il concordato rinvio a fine concessione del pagamento integrale del corrispettivo nell'ammontare consuntivato, ma sostituisce ad uno spostamento a data da definirsi del termine della concessione di difficile interpretazione e ancor più complessa applicazione con il ripristino della previsione contrattuale, a base di gara, del corrispettivo in denaro del servizio prestato

Inoltre, il pagamento a SEI del corrispettivo, secondo la proposta conciliativa, dovrebbe essere accollato al nuovo affidatario del servizio in forza di espressa clausola del contratto di affidamento.

A questo punto potrebbe porsi la questione della possibilità dell'affidatario di trasferire nei PEF dei Comuni l'onere di detto pagamento da lui sostenuto.

A tale quesito fornisce risposta negativa proprio il parere della Sezione della C.C. Basilicata, il quale ha implicitamente enunciato che il costo iscrivibile nel PEF è quello collegabile al “fatto gestionale sotteso” e cioè alla prestazione del servizio rifiuti in concessione, salvo espressa deroga di legge.

Non è in tal senso sostenibile che l'accollo di un debito nascente da una precedente concessione possa essere considerato un fatto gestionale di un nuovo servizio di raccolta rifiuti, anche se l'accollo ha costituito un onere finanziario per ottenere l'affidamento.

Ciò trova conforto nel rilievo della Sezione della Lombardia che ritiene essere materia del PEF i soli “costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”.

Nel Secondo Accordo conciliativo si prevede inoltre la possibilità che al Credito di fine concessione, da far accollare al gestore subentrante, concorrano anche gli interessi maturati e maturandi fra la scadenza dei rispettivi periodi di franchigia ed il 31.12.2019 su somme fatturate da SEI, relative ai corrispettivi degli esercizi 2014-2017 e successivi (art. 2 commi 5-6-7 della proposta di Accordo conciliativo qui in esame), pagate entro il 31.12.2019.

Questa soluzione avrebbe l'effetto di fissare un nuovo regime, un nuovo sistema di calcolo ed una dilazione per il pagamento da parte dei Comuni di debiti per ritardi nei pagamenti fino al 31.12.2019. Tali ritardi, va evidenziato, conseguivano anche a difficoltà di avvio dell'esecuzione del rapporto concessorio.

Trattasi di debiti che, in mancanza di conciliazione, dovranno essere pagati dai Comuni senza dilazioni e con il tasso previsto dal d.Lgs. 9.10.2002 n. 231.

L'inserimento anche di questa componente nel Credito di fine concessione attiene a valutazioni di interessi ed opportunità a confronto, come caratteristico in tutte le soluzioni conciliative.

Alla luce delle approfondite valutazioni, come sopra ampiamente esposte, il Comitato ritiene che sia stata adeguatamente riscontrata l'istanza di valutazione di legittimità giuridica avanzata da alcuni Comuni su alcuni contenuti dell'accordo.

Tanto osservato e precisato, il Comitato provvede a recepire le richieste di integrazioni formulate dalle parti, apportando le conseguenti modifiche al testo dell'Accordo

A questo punto, dovendosi attendere le determinazioni che verranno assunte dagli organi deliberanti della parti sull'autorizzazione dei componenti da loro designati alla sottoscrizione dell'Accordo di conciliazione così come oggi modificato e integrato, il Comitato, rinvia la procedura ad una data successiva, data che verrà fissata non appena interverranno le deliberazioni in questione. Al riguardo il dott. Rosini e il Dott. Diprima fanno presente che i rispettivi competenti organi verranno convocati entro breve termine.

Il Comitato autorizza i componenti a rendere edotte le parti di quanto riportato nel presente verbale.

Del che è verbale

I componenti del Comitato

Avv. Fausto Baldi

Dott. Paolo Diprima

dott. Alfredo Rosini